

Alcuni episodi di applicazione delle norme di tutela delle minoranze linguistiche in Italia

Fiorenzo Toso

1. Premessa

Alcuni anni fa mi fu chiesta da una importante rivista italiana di linguistica una valutazione critica sulla legislazione nazionale da poco approvata. Il testo che preparai per l'occasione era evidentemente troppo "critico" e venne dunque rifiutato, per quanto non facesse in fondo che ribadire una serie di perplessità più volte esternate da altri studiosi:¹ nulla di male, venne poi pubblicato per iniziativa di un altro periodico forse meno attento alla diplomazia e più interessato a una franca discussione (Toso 2006), ma del resto erano momenti di euforia legati alla "novità" proposta dalla L.N. 482/1999 (d'ora in poi, 482), primo provvedimento di politica linguistica attuato in favore di una delle categorie delle quali si compone il patrimonio linguistico italiano: è in fondo comprensibile dunque, per certi aspetti, la censura nei confronti di qualche affermazione un po' più pesante che, uscendo su una rivista di linguistica, avrebbe potuto mettere a rischio, chissà mai, qualche canale di finanziamento per la ricerca, derivante dalle significative risorse alle quali ci si poteva attendere di attingere attraverso l'attuazione della nuova legge. Col tempo, si sarà constatato che canali di questo tipo non adducono in fondo quelle mirabolanti risorse, e che la libertà di coscienza nell'affermare le

¹ Critiche pesanti al provvedimento legislativo si erano già lette ad es. in GUSMANI 2003 (e più in generale in diversi degli interventi pubblicati negli atti in cui tale testo compariva, cf. ORIOLES 2003a) e in ORIOLES 2003b.

proprie perplessità di fronte a una legge mal fatta valgono forse più delle titubanze e delle prudenze che rischiano a volte di rendere acquiescenti, e in una parola subordinati al potere politico, proprio quei “tecnici”, i linguisti, che più di ogni altro avrebbero dovuto avere voce in capitolo sull’argomento. Così le prese di posizione intorno alle disfunzioni e alle distorsioni della 482 si sono moltiplicate, in toni e forme diversi, consentendo a diversi linguisti (tra quelli, almeno, interessati all’argomento) di dimostrare l’esistenza di un’etica professionale anche in questo campo, solitamente ritenuto lontano ed avulso dai problemi “reali”.

Lo ha fatto tra gli altri, con garbo e finezza, Tullio TELMON in un suo saggio (TELMON 2007, ma si veda anche TELMON 2006a) nel quale le “positività” della 482 vengono messe a diretto confronto con le “negatività”, ed è un confronto impietoso; lo ha fatto in più occasioni Vincenzo ORIOLES con grande precisione (si veda ad es. ORIOLES 2007), ma insomma, sarebbe inutile riportare un elenco delle prese di posizione e dei rilievi, anche parziali e relativi a specifici casi, che a meno di dieci anni dall’approvazione del testo di legge consentono ormai di parlare apertamente, credo, di un vero e proprio fallimento della tutela delle minoranze linguistiche in Italia.

Un fallimento che riguarda, sia chiaro, le iniziative legate alla 482 e ad alcuni provvedimenti ad essa ispirati, perché fortunatamente diversi processi già in corso all’atto dell’approvazione della legge sono andati avanti (pur risentendo in qualche caso, come si vedrà, degli effetti negativi di quel testo), e altri si sono affermati indipendentemente da essa, se non addirittura *a dispetto* di essa: e mi riferisco ad es. alla tenuta della ladinità tirolese malgrado il tentativo di stemperarne l’originalità di minoranza “nazionale” in un quadro più sfuocato, o alla straordinaria intelligenza con la quale la minoranza tabarchina, incredibilmente “esclusa dall’arca” ha voluto e saputo fare da sola, elaborando nel suo seno modelli oggi portati a esempio di una corretta didattica dell’alloglossia. Ma dalla 482, al di là di fiumi di retorica, imbandieramenti, convegni telecomandati, monitoraggi, “sportelli” e sagre paesane non mi pare sia ancora emerso un caso, dico uno, di inversione di tendenza rispetto al drammatico regresso dell’uso delle varietà minoritarie ammesse a tutela: e questo si chiama appunto fallimento, almeno se si parte dal principio che la tutela di una lingua minoritaria passi attraverso la promozione di un recupero nell’uso comunicativo, *parlato*, dell’idioma.

Molteplici le cause di tale fallimento. È emersa anzitutto come era prevedibile, la gravità di un equivoco di fondo che ha ispirato il testo di legge: la confusione del concetto di “minoranza linguistica” con quello di “minoranza nazionale”. Una simile impostazione non rende conto in particolare del fatto che un senso di

appartenenza *linguistica* differenziato rispetto a quello della restante popolazione non è sufficiente a definire di per sé una diversa identità *nazionale*. Eppure, la distinzione tra “minoranza nazionale” e “minoranza linguistica” ha un’importanza cruciale (cf. ORIOLES 2007, 327): appare evidente ad es. che se un gruppo minoritario afferma collettivamente un’alterità identitaria in competizione col senso di appartenenza nazionale, e in particolare se tale alterità è appoggiata da uno stato-tutore di riferimento (ad es. l’Austria nel caso degli Altoatesini e dei Ladini), la minoranza assume anche specifici “diritti linguistici” inalienabili, che nei paesi a democrazia avanzata lo stato egemone ha il dovere di tutelare; mentre nel caso di minoranze linguistiche che non siano al tempo stesso minoranze nazionali, i “diritti linguistici” che riguardano gli appartenenti a tali gruppi non sono diversi da quelli di qualsiasi altro membro della comunità nazionale in cui si integrano:² il *diritto* alla non discriminazione per motivi linguistici, il *diritto* alla preservazione del bene culturale “lingua” di cui nella fattispecie si è portatori, ma anche *diritto* all’accesso agli strumenti linguistici di maggiore utilità ai fini del proprio inserimento sociale, sono infatti parte integrante dei *diritti* che debbono essere garantiti a *tutti* i cittadini all’interno di un paese. Il problema che si pone in questi casi è dunque diverso, è in primo luogo quello di una tutela del *patrimonio linguistico* di tali comunità.

Altre criticità del testo di legge sono state a più riprese messe in evidenza dalla comunità scientifica: se il presupposto ideologico che implica una lettura “nazionalitaria” del tema appare vincolato a una percezione francamente reazionaria di esso, si deve aggiungere che una simile impostazione rivela un sostanziale disinteresse per la realtà sociolinguistica delle comunità che, in base alla scelta arbitraria che si desume dalla loro puntuale elencazione, si intenderebbe tutelare. Per di più, il testo di legge non solo sancisce e istituzionalizza appartenenze non necessariamente condivise, ma implica anche una normalizzazione arbitraria de-

² La questione è impostata in questi termini da TELMON 2006a, 39: “ma è più grave l’approssimazione sociolinguistica che informa l’intera *ratio* della legge. Se posta nei termini corretti di una dialettica tra sistemi linguistici dominanti e sistemi linguistici dominati, infatti, l’intera questione delle minoranze linguistiche deve essere collocata in una normale situazione di diglossia, dove il polo del codice dominante è quello della lingua italiana, mentre il polo del codice subalterno è costituito da tutte (e da ciascuna del)le singole parlate locali, indipendentemente dalle loro origini storiche e dalle loro collocazioni tipologiche. Alla luce di ciò, e per non portare che alcuni esempi, non c’è differenza, dal punto di vista della necessità di essere tutelate nei confronti della lingua italiana, tra la parlata bavaro-austriaca di Vipiteno in Alto Adige (minoranza storica, oggetto di tutela), quella galloitalica ligure di Calasetta in Sardegna (minoranza altrettanto storica, non oggetto di tutela) e quelle, poniamo, galloitalica di Casalpusterlengo, italomanziana di Trebisacce o veneta di Trebaseleghe (minoranze altrettanto storiche e ancora più risalenti, non oggetto di tutela)”.

gli usi linguistici tradizionali allo scopo di soddisfare determinate funzioni che non risolvono certamente il problema di una pratica orale diffusa, senza peraltro chiarire le modalità dei processi implicati da tale normalizzazione; confonde sotto denominazioni generalistiche situazioni non comparabili dal punto di vista identitario e degli usi sociali di idiomi variamente collocati dal punto di vista standardologico e sociolinguistico; esclude deliberatamente situazioni tipiche di minorità linguistica delle quali la consistenza demografica, la vitalità culturale e il livello di autocoscienza comunitaria sono palesi; instaura, a parità di situazione sociolinguistica, discriminazioni incomprensibili a chi non sappia interpretare le considerazioni (ormai obsolete) che hanno portato all'accoglimento del franco-provenzale o del friulano come lingue minoritarie e all'esclusione, citando a caso, del siciliano o del veneto;³ determina secondo criteri impressionistici e di comodo il senso di appartenenza linguistica delle comunità; attua forme di presunta valorizzazione che riguardano usi completamente avulsi dalla realtà sociolinguistica e storico-linguistica e dalle esigenze dei parlanti; è reticente per quanto riguarda il rilancio della pratica effettiva degli idiomi negli usi parlati; minimizza il ruolo della ricerca scientifica privilegiando iniziative di carattere volontaristico il cui sostegno appare spesso legato ai rapporti di solidarietà venutisi a creare tra associazionismo locale e centri di potere politico, e così via. Tuttavia la 482 continua a costituire l'unico provvedimento-quadro in materia, e una sua revisione o riformulazione pare allo stato attuale difficilmente praticabile anche per via degli interessi politici ed economici che sono venuti col tempo sedimentandosi intorno al testo legislativo: non è casuale in proposito che anche la più recente proposta di legge in merito alla ratifica della *Carta europea delle lingue regionali e minoritarie* da parte italiana prenda le mosse proprio dall'enumerazione, imprecisa e per certi aspetti contraddittoria, delle "minoranze linguistiche" ammesse a tutela. Sembra insomma che i danni arrecati da questa legge al patrimonio linguistico storico italiano siano destinati a perpetuarsi, contribuendo in maniera decisiva alla crisi di un panorama idiomatologico di eccezionale valore culturale, sul cui destino finale appare sempre più urgente interrogarsi.

³ Il problema, ampiamente dibattuto da dialettologi e linguisti italiani di ogni tempo, veniva proposto provocatoriamente, già nel 1975, da RENZI 1975, 341 in una sua critica (contenuta nella recensione a SALVI 1975) all'atteggiamento "militante" che circondava allora – e tuttora circonda – la promozione di determinate varietà linguistiche romanze: "Dire, come fa Salvi, che il sardo è una lingua, per poi doversi trovare a non saper rispondere che cos'è il lucano o il bergamasco, è, si vede, ficcarsi in un bel pasticcio. È il pasticcio in cui si ficca ogni manuale di filologia romanza, quando deve elencare in qualche modo le lingue neolatine allo scopo perverso di farle studiare in fila agli studenti. E invece Salvi questi manuali li cita ad onore, perché non trascurano né il sardo, né il ladino nelle sue tre parti, né il franco-provenzale. In realtà hanno invece ragione proprio Devoto e Pellegrini, che Salvi fa oggetto di aspre polemiche: non c'è differenza fra lingua e dialetto [...]".

Ma al di là delle considerazioni generali, la 482 si rivela all'origine di numerosi episodi e situazioni puntuali che testimoniano in vario modo le distorsioni anche pesanti di una corretta prassi di tutela, contribuendo a gettare discredito e a ingenerare disaffezione anche nei confronti delle iniziative correttamente impostate: una panoramica in tal senso non vuole essere tanto un'occasione di "denuncia" di singoli casi, né un modo per sviluppare (anche perché è già stato fatto ampiamente, e cf. da ultimo TOSO 2008) un'ulteriore critica ai presupposti della legge, né, ancora, un tentativo di suggerire soluzioni. Quel che mi propongo è semmai, attraverso una verifica a campione (agevolata dalla bibliografia e dalla sitografia più recente) la presentazione di alcuni problemi di particolare rilevanza, che il dibattito interno alla comunità scientifica ha fino ad ora in parte disatteso, preferendo spesso verificare le possibilità di condivisione della gestione dei "benefici" arrecati dalla legge stessa. Eppure la casistica che mi accingo a commentare è relativa a situazioni che vanno sicuramente ascritte al catalogo delle "negatività" della 482 evocate da TELMON 2007, per il quale le corrispondenti "positività" si possono purtroppo riassumere in brevi righe: l'attivismo degli enti locali e dell'associazionismo (quando esso non si sia rivelato deleterio), lo sviluppo di alcune iniziative didattiche e universitarie, il che è davvero troppo poco a fronte a un panorama che, nell'insieme, definire deludente risulta francamente eufemistico.

2. L'euforia normalizzante: i casi del Friuli e della Sardegna

Una delle ricadute negative generate dalla legge è, come si anticipava, quella di indurre di fatto a valutare le *chances* di sopravvivenza delle lingue minoritarie sulla base dell'esistenza di norme univoche, della quali gli idiomi ammessi nel catalogo della 482 sono dotate o implicitamente chiamate a dotarsi. Ciò favorisce una percezione dei patrimoni linguistici minoritari non come insieme e continuum di varietà locali inserite in un contesto plurilingue, ma come unità astratte fornite (o fornibili all'occorrenza) di uno standard in velleitaria competizione con la lingua italiana. La vera e propria *débâcle* dei progetti di tutela delle minoranze linguistiche in Italia può essere allora verificata proprio alla luce del proliferare di iniziative volte ad assicurare non la vitalità degli usi parlati delle diverse varietà ammesse ai benefici di legge – gli unici usi che, in una concezione della lingua in quanto bene culturale, avrebbero dovuto interessare al legislatore – bensì a fissare "norme" sopralocali atte a supportare quei processi di burocratizzazione dell'uso sui quali sembra basarsi essenzialmente la proposta di "promozione" attuata dalla

482.⁴ Queste iniziative non si preoccupano evidentemente di tramandare il patrimonio linguistico tradizionale e di educare le giovani generazioni al rispetto delle differenze e alla pluralità del proprio percorso linguistico, quanto di assicurare alle lingue “minori” spazi di utilizzo che esulano comunemente dall’esperienza propria dei parlanti, in nome di una teorica “parificazione” giuridica all’italiano che attiene più ai diritti delle “minoranze nazionali” che non alle prospettive di una effettiva tutela del patrimonio culturale delle “minoranze linguistiche”.

Un caso in tal senso può essere rappresentato dal Friuli, dove già una specifica legge regionale del 1996 (n. 15, *Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie*) ha inteso opporre alla frammentazione dialettale una serie di misure atte a incoraggiare l’uso scritto e parlato di un “friulano standard” fissato nelle sue norme ortografiche e promosso dalle istituzioni regionali e provinciali con interventi decisi di politica linguistica: vi si legge tra l’altro che l’*Osservatorio Regionale della Lingua e della Cultura friulane* “è l’organo competente per la codifica dei sistemi delle varianti geografiche del friulano sulla base della grafia ufficiale” e che

la Regione, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali non sostengono finanziariamente, neppure indirettamente, corsi e scuole in cui si insegna una grafia diversa da quella ufficiale e la pubblicazione di materiale didattico, o comunque suscettibile di uso scolastico, che usi una grafia diversa.

[Il testo completo della legge si trova ad esempio in <<http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/italiefrioul-loi-reg-15-1996.htm>>, consultato da ultimo il 2.10.2008].

Questa circostanza ha incontrato le perplessità di molti parlanti e operatori culturali soprattutto nelle aree marginali e periferiche, proprio dove alla realtà viva della dialettologia si teme di vedere sovrapposta una varietà sopralocale ritenuta artificiosa ed estranea al sentimento di appartenenza linguistica che coinvolge effettivamente le comunità. E come ha giustamente osservato un attivo promotore della specificità friulana, anche concordando sulla necessità di disporre di uno standard scritto, a questo punto

⁴ Come è stato più volte osservato, infatti, i provvedimenti previsti dalla 482 in favore del patrimonio linguistico delle minoranze sembrano volti a “garantire soprattutto una sua sopravvivenza burocratica, attraverso la creazione e il mantenimento di ristretti gruppi di interesse e di professionisti” (ALLASINO 2007, 131); e non a caso anche TELMON 2007, 314–315 si è soffermato sugli aspetti negativi “di gestione, da parte dei Comuni interessati, eccessivamente formalistica e burocratica, quando non addirittura clientelare, del processo applicativo della legge”.

resta da definire quale sarà la sorte delle parlate marginali che, pure, hanno prodotto alcuni fra i momenti più alti della poesia e della prosa friulane: lo stesso Pasolini scrisse nella parlata “marginale” di Casarsa; la lingua di Novella Cantarutti (notevole poetessa) è quella di Novarons, sperduto paesino della Val Meduna; il poeta dell’emigrazione Leonardo Zaner, adopera la parlata di Maranzanas, frazione di Coneglians, piccolo centro della Carnia (NARDIN 1999, 18–19).

Analoghe reazioni di rigetto si sono verificate in Sardegna in seguito alla promozione da parte della regione, negli anni scorsi, di un progetto di *limba sarda unificada* (“lingua sarda unificata”),⁵ oggi sostituito da un più elastico modello di *limba sarda comuna*.⁶ Su questo sfondo, una panoramica degli sviluppi recenti della “questione della lingua” in Sardegna potrà risultare esemplare dei meccanismi attraverso i quali le decisioni amministrative sembrano chiamate spesso e volentieri a soddisfare esigenze di “sistemazione” e di “gestione” del patrimonio linguistico (anche a scopi rappresentativi e di “immagine” culturale) assai più che le aspettative delle popolazioni interessate, in una parola dei “portatori” del patrimonio linguistico che si vorrebbe/dovrebbe tutelare.⁷

Nel maggio 2005, a quasi dieci anni dalla promulgazione della legge regionale n. 26 del 15 ottobre 1997 (*Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna*) e a sei anni dall’approvazione della 482, venne istituita una commissione tecnico-scientifica regionale alla quale fu affidato il compito di suggerire indirizzi e provvedimenti in tema di politica linguistica. Da tale iniziativa nacque il progetto di una indagine approfondita sulla realtà sociolinguistica isolana, volta non solo a quantificare il numero dei parlanti delle diverse varietà sarde e minoritarie,⁸ ma anche a monitorare gli atteggiamenti degli intervistati nei confronti dei propri usi linguistici, della politica in materia perseguita dalla Regione stessa, e su diversi altri aspetti della problematica linguistica. In base all’inchiesta, svoltasi tra il febbraio e il giugno 2006 su un campione significativo di popolazione distribuito in tutte le aree linguistiche dell’isola, dichiarava di saper parlare una qualche varietà locale il 68,3% degli intervistati, a fronte di un 29% che affermava di averne solo competenza passiva e di un 2,7% che ammette-

⁵ Un panorama di tali reazioni si legge in particolare in CALARESU 2003.

⁶ Si veda in merito una presentazione dei criteri generali che hanno guidato l’adozione di questa varietà in REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 2006.

⁷ Qui di seguito mi accingo a riassumere in gran parte la lucida analisi formulata da LUPINU, in corso di stampa.

⁸ Assai opportunamente, come vedremo, la legislazione regionale promuove infatti la tutela e la valorizzazione dell’intero patrimonio linguistico sardo, comprese le varietà algherese, tabarchina, sassarese e gallurese.

va di non essere in grado di parlare e neppure di capire alcuna di esse,⁹ rilevando al contempo un tasso di italoфония medio-alto rispetto al contesto nazionale, al quale la regione si dimostra sostanzialmente allineata anche per quanto riguarda parametri come l'abbandono del dialetto nella comunicazione interfamiliare, l'utilizzo preferenziale dell'italiano in determinati contesti e così via.

Contestualmente, per quanto riguarda il valore identitario dell'idioma, il 53,4% di coloro che dichiaravano di conoscere e saper parlare una varietà locale, affermava di sentirsi maggiormente legato a quest'ultima che non all'italiano (con un calo significativo di questa percentuale tra i dialettofoni più giovani), mentre il 90% degli intervistati si diceva d'accordo con l'affermazione secondo la quale la specificità linguistica sarda "deve essere promossa e sostenuta perché è parte della nostra identità", l'81,8% con l'opportunità dell'apprendimento delle parlate locali da parte dei bambini.¹⁰ Assai meno alte risultavano le percentuali di coloro si dichiaravano pienamente favorevoli all'uso delle varietà locali, insieme all'italiano, negli uffici pubblici (40,2%), e a proposito di quest'ultimo punto, il quesito in merito al gradimento o meno di una varietà sopralocale di sardo standard vedeva il 37,8% degli intervistati del tutto favorevoli, il 19,9% parzialmente favorevoli, il 31,4% del tutto contrari e il 7,8% parzialmente contrari. Si tenga ancora presente che tra i favorevoli, il 59,5% individuava il possibile standard in una delle parlate esistenti, e non in una forma elaborata di compromesso (33,9%).

La pubblicazione dei risultati dell'inchiesta (OPPO 2007) non fu attesa dalla Regione Autonoma, che nel frattempo varava (deliberazione 16/14 del 18 aprile 2006) il proprio modello di *limba sarda comuna* destinato a presentarsi come varietà "statutaria" ufficiale. In sostanza dunque, l'amministrazione regionale (e l'attiva militanza culturale implicata nei processi di elaborazione) ha preferito giocare d'anticipo sugli esiti deludenti della consultazione (solo 40% di intervistati auspicanti l'utilizzo ufficiale del sardo, e solo il 58% di questi favorevoli a una "norma") per promuovere un prodotto di ingegneria linguistica che, non corrispondendo ad alcuna varietà parlata nell'isola, appare per di più destinato a

⁹ Il nudo dato – che sembra suggerire un numero di dialettofoni (non tutti sardofoni) superiore al milione – ha in realtà un valore orientativo perché basato su criteri di autoinclusione non sempre verificabili. Le risposte alle domande presentano un quadro assai più articolato se i risultati vengono scomposti in base a fasce di età e professionali, al livello di istruzione, alla dislocazione geografica, alla grandezza dei centri abitati coinvolti, alle differenti varietà sarde (e non sarde) prese in considerazione e così via.

¹⁰ Solo il 57,3% di essi riteneva tuttavia opportuno l'inserimento del sardo nel curriculum scolastico, e meno del 10% si diceva favorevole a impiegare il sardo nell'insegnamento di alcune materie curricolari.

scontentare almeno il 60% degli stessi fautori della “norma” unica. In tal modo, l’amministrazione ha finito per utilizzare la ricerca che aveva commissionato solo dopo avere attuato il provvedimento di cui la ricerca stessa avrebbe dovuto costituire il presupposto, e se ne è servita soltanto per legittimare le proprie scelte, enfaticando i dati che sottolineano l’elevata percentuale di parlanti, ma rimuovendo di fatto le informazioni sull’impiego effettivo delle varietà locali. Vengono fatte salve così le motivazioni ufficiali che guidano la promozione del sardo e l’elaborazione della *limba sarda comuna*: quella secondo la quale i sardofoni sarebbero la maggioranza della popolazione, e quella secondo la quale la lingua, in quanto elemento centrale di un patrimonio culturale e identitario, *deve* presentarsi agli occhi del mondo in una forma univoca e standardizzata, in grado di competere sul mercato linguistico regionale con l’italiano, anche al di là dell’opinione degli stessi parlanti.

Episodi come quello friulano e quello sardo sono la conseguenza del carattere velleitario di proposte di tutela che risalgono in ultima analisi alla confusione dei concetti di “minoranza nazionale” e di “minoranza linguistica”: nel senso che, come si anticipava, la legislazione nazionale in primo luogo, presuppone nelle situazioni ammesse a tutela l’utilizzo della lingua in ambiti che le sono per lo più storicamente estranei, implicando l’esigenza di una elaborazione e promozione (e aggiungerei di una accettazione in tempi rapidi da parte dei parlanti) di varietà sopralocali riconosciute e “ufficializzate”: in realtà però, la presa d’atto dell’appartenenza dei dialetti friulani o sardi (o franco-provenzali, ad es.) a un sistema linguistico diverso da quello italiano non risolve affatto tutti i delicati problemi inerenti all’utilizzo di tali idiomi come codici “totali”. Questa distorsione del principio di tutela è legata al criterio in base al quale la lingua “tutelata” debba immediatamente assumere prerogative ricalcate su quelle condivise dal codice egemone: tale prassi, peraltro assai diffusa nel panorama europeo occidentale,¹¹ viene individuata come uno dei punti nodali della problematica connessa alla valorizzazione delle lingue minoritarie, come se ciò dovesse rappresentare da sola una effettiva *chance* dal punto di vista della rivitalizzazione degli usi *parlati*. Ma in questo modo, come si è visto, la promozione di un idioma si esaurisce in gran parte nella burocratizzazione della prassi comunicativa; nella pratica inoltre,

¹¹ Come è stato giustamente osservato, “la propension des minorités à vouloir épouser les modèles dominants est une constante des situations diglossiques, et cela masque parfois des évidences: c’est la norme unique, avec toutes les contraintes qu’elle implique, qui exerce, chez les locuteurs, une pression propre à générer le mutisme. La norme, telle qu’elle est généralement définie et revendiquée, est castratrice de la parole, et l’insécurité linguistique relève davantage de sa présence que de son absence” (CÒMPTI 1992, 97).

le esperienze di promozione di standard unificati partono da un concetto di “sacrificio linguistico” che, passando attraverso un’adesione “militante” alle ragioni dell’utilizzo del codice minoritario, implica una limitazione della sua pratica spontanea: parlare la lingua minoritaria diventa a questo punto, prima che necessità comunicativa realmente avvertita, esigenza di affermazione di un’alterità, e il risultato del processo di elaborazione può avere come conseguenza, puntualmente verificatasi (e non solo nei casi fin qui esaminati), reazioni di rigetto da parte dei fruitori ideali – le popolazioni interessate – di un programma di standardizzazione ed elaborazione dai connotati fatalmente élitari, spesso promossi da operatori totalmente estranei alla realtà *vissuta* dell’idioma.

3. Lingue nazionali e varietà minoritarie: il tedesco, l’albanese

Insomma, la formulazione della 482 parte dal presupposto errato dell’esistenza in atto e dell’accettazione da parte dei parlanti di forme di elaborazione linguistica assenti in realtà nel vissuto di gran parte delle comunità minoritarie residenti in territorio italiano, oppure esistenti a livello di spesso discutibili esercitazioni di “ingegneria linguistica” avulse dal contesto sociolinguistico vigente nei territori interessati. Manca infatti alla maggior parte delle lingue elencate all’articolo 2 del testo legislativo un livello formale in grado non solo di sorreggere prospettive (più o meno opportune alla prova dei fatti) di utilizzo “alto”, ma anche di imbrigliare e disciplinare (come sembra implicito nei voti del legislatore) la vitalità delle varianti locali, quella vernacolarità che costituisce l’esplicito riferimento culturale dell’esperienza linguistica minoritaria e ne è anche, in gran parte, un punto di forza nella pratica quotidiana: l’aggressività legislativa che si verifica in Friuli nei confronti degli operatori culturali che per fedeltà alla loro specifica tradizione linguistica rifiutano di aderire alle impostazioni normative è il riflesso di un atteggiamento che sta generando in Italia disaffezione in molti parlanti (anche e soprattutto quelli sensibili all’argomento) per il proprio mezzo tradizionale di espressione, i quali non avvertono affatto l’esigenza di arricchire il proprio repertorio con modalità standardizzate della lingua minoritaria. Il vero problema sta dunque nella percezione che riguarda l’oggetto di tutela secondo l’impostazione fatta propria dalla 482: non codici comunicativi reali, per i quali buona parte delle norme proposte dalla legislazione nazionale non rappresenta affatto una possibilità di rivitalizzazione, ma “lingue” che si vorrebbero in astratto “minorizzate” in virtù di una precisa volontà di negazione dei diritti linguistici delle popolazioni interessate, e retrocesse alla condizione di “dialetti” come conseguenza di un processo storico di dequalificazione.

Su questo sfondo si stagliano altri motivi di perplessità, che discendono in gran parte dalla formulazione della 482 anche per quando riguarda aspetti non proprio secondari della percezione e dell'autopercezione, da parte dei parlanti coinvolti, del proprio mezzo espressivo. Infatti, come è stato più volte rilevato, l'elencazione delle stesse "minoranze linguistiche storiche" ammesse a tutela è (volutamente?) imprecisa, e non sembra tener conto delle oggettive differenze di ordine sociolinguistico e socioculturale che si riscontrano tra popolazioni raggruppate al di sotto di un'unica denominazione: ad es., tra le "popolazioni germaniche" si trovano integrati gruppi diversissimi per modalità d'impianto storico, per tipologie dialettali, per realtà sociolinguistica, oscillando tra la compatta maggioranza "etnica" della popolazione della provincia di Bolzano, i piccoli gruppi Walser delle Alpi occidentali, i Cimbri del Veneto, i Mòcheni del Trentino, i Saurani e Timavesi del Friuli e persino, come vedremo, le operatrici turistiche "germanofone" dell'Isola d'Ischia: se l'idea di base era quella, già di per sé alquanto ingenua, di rivitalizzare l'uso della lingua minoritaria dilatandone gli usi istituzionali, didattici ecc., non si è pensato che suggerire di fatto per tali usi in tutte queste differenti realtà il tedesco standard, significherebbe imporre una lingua straniera fortemente distanziata dalle varietà locali tranne nel caso del Tirolo Meridionale, area di minoranza nazionale in cui tale lingua convive storicamente con i dialetti. Da questo punto di vista va dato atto ad alcune istituzioni provinciali e comunali di avere operato con maggiore intelligenza, rifiutando la logica omologante che soggiace al concetto di "germanicità" e adottando, come nel caso dei Mòcheni e dei Cimbri della Provincia Autonoma di Trento, forme di recupero e rivitalizzazione della tradizione linguistica locale.

Non sempre si è agito con altrettanta lungimiranza. La denominazione del dialetto slavo del Molise come "croato" ha legittimato ad es., anche per diretto interessamento delle autorità del paese d'Oltreadriatico, l'inserimento nella prassi didattica dei centri interessati, oltre che del dialetto locale, del croato standard, ma tale soluzione ha suscitato alquanto perplessità negli osservatori: infatti, anche per evidenti motivi di elaborazione didattica, il croato standard ha finito per essere adottato in misura assai maggiore rispetto al dialetto locale, al punto che, come ha rilevato MARRA 2007, 170, i tempi a disposizione per l'insegnamento del dialetto sono di fatto dimezzati a favore della lingua standard. Come osserva ancora la studiosa,

la situazione relativa alle due varietà slave rappresenta uno spunto importante di riflessione sulle questioni di tutela e promozione delle lingue minoritarie, in ragione anche delle esperienze di insegnamento della lingua-tetto realizzate negli anni passati in alcune comunità minoritarie dell'arco alpino [...] che ebbero effetti negativi sulla percezione della varietà locale da parte degli stessi parlanti [...]. La scelta nella scuola della varietà standard a discapito di

quella locale segnala che il riconoscimento ufficiale di una lingua non basta per modificare il ruolo e il valore che essa assume all'interno di una comunità (MARRA 2007, 171).

In un orizzonte più ampio e assai complesso,¹² i dilemmi attuali che investono il problema della salvaguardia e della rivitalizzazione dell'albanese sembrano legati all'alternativa tra la standardizzazione di diverse varietà locali e l'adozione dello standard d'oltre Adriatico, chiamato in questo caso a costituire la "lingua d'appoggio" per le varianti parlate in Italia. Ad es., secondo ALTIMARI 2007, 76,

le differenze linguistiche anche marcate, che pure si registrano all'interno dell'arbëresh tra le sue varianti dialettali, da una parte, e tra loro e l'albanese standard dall'altra, non appaiono di per sé determinanti, né sufficienti per spingere a ipotizzare la trasformazione della variante dialettale arbëreshe ad *Ausbausprache* ("lingua per elaborazione"),

e pertanto andrebbe adottato un albanese "comune" inteso come

una sorta di albanese standard allargato, comprendente alcune specificità comuni del sistema morfosintattico e lessicale dell'albanese più arcaico, oggi rintracciabili sia in area toscana (dialetti arbëreshë e dialetti cimi e labi), sia in area ghega" (ALTIMARI 2007, 77).

WRIGHT 2007 (sulla scorta degli studi di DERHEMI 2002; 2006) ha tuttavia commentato ampiamente il caso di Piana degli Albanesi (Sicilia), dove, tra i promotori dell'arbëresh, vigevano in origine due schieramenti, quello favorevole all'adozione di uno standard locale e quello di quanti

ritenevano avesse più senso adottare lo standard scritto dell'Albania, già esistente, che avrebbe dato accesso a un più ampio spettro di fonti e contatti, e ad una letteratura estesa [...]. In ogni caso, lo standard già pronto è esterno e sensibilmente estraneo. Chi si è opposto alla sua adozione ha osservato l'incongruenza di combattere per conservare una lingua quando quel che viene conservato non è la lingua del gruppo ma un'altra che, per quanto simile sotto alcuni aspetti, è sentita come estranea sotto molti altri. È stato notato che importare lo standard albanese avrebbe introdotto un altro codice, e adottandolo si sarebbe creata una situazione di doppia diglossia per i parlanti arbëresh (WRIGHT 2007, 40).

Ma forse fu proprio l'idea di una standardizzazione, in qualunque senso avvenisse, a rivelarsi sgradita ai parlanti:

la soluzione alternativa di codificare e standardizzare l'arbëresh si è dimostrata anch'essa problematica. Il problema maggiore consisteva nel fatto che il progetto fu assegnato a un piccolo gruppo di studiosi e poeti e dal loro conseguente fallimento nel coinvolgere un pubblico più ampio [...]. Il risultato è stato uno standard altamente letterario che è stato imposto ai parlanti dall'alto. I pochi testi scolastici prodotti in questo standard finora sono stati

¹² In merito ad alcuni problemi inerenti alla tutela della minoranza albanofona si veda più oltre anche il paragrafo 10.

accolti negativamente. Gli insegnanti riferiscono che i loro allievi trovano la lingua difficile da capire e non la mettono in relazione con quella che essi effettivamente parlano [...]. In altre parole, i pianificatori hanno considerato la lingua come sistema al fine di introdurre l'arbëresh nelle istituzioni e promuovere la sua acquisizione nel sistema scolastico. Così i responsabili delle politiche linguistiche hanno promosso con queste iniziative la lingua come sistema e non la lingua come pratica. Questo non era, comunque, quello che i parlanti speravano [...]. L'imposizione di una norma, anche se solo leggermente diversa dalla pratica, è stata sentita come alienante (WRIGHT 2007, 40–41).¹³

4. Standard esterni di riferimento e identità locali: il caso della Slavia veneta

Sullo sfondo generale dei processi di standardizzazione implicati dalle forme di “tutela” previste dalla 482, i dilemmi legati all'adozione come norma di riferimento della lingua ufficiale vigente in uno stato estero possono arrivare a suscitare tensioni che poco o nulla avranno a che fare con la valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità interessate, ma delle quali sarebbe stato opportuno tenere conto, evitando o temperando generalizzazioni nominalistiche destinate a provocare o a rinfocolare divisioni interne e accese conflittualità. Se va ribadito che l'elencazione delle varietà ammesse a tutela rappresenta di per sé, nella formulazione della 482, uno dei punti più discutibili, sarebbe stato comunque opportuno tenere conto, quanto meno, delle implicazioni legate, sul territorio, all'accettazione o meno di questo o quell'etnonimo/glottonimo, problema certamente

¹³ Analoghe osservazioni sono state sviluppate da PERTA 2004 in merito all'atteggiamento degli albanofoni del Molise. A questo punto non posso fare a meno di addurre l'esperienza condotta nel caso delle iniziative avviate in merito alla promozione didattica di una lingua minoritaria come il tabarchino, non tutelata dalla 482 e priva di uno standard di riferimento esterno (a meno di non considerare come tale la precaria “norma” genovese). La codificazione della grafia e della grammatica si è svolta tra l'ottobre e il dicembre 2001 e l'ottobre e il dicembre 2002 attraverso una serie di incontri pubblici promossi dal *Consorzio delle Scuole Carlofortine*, nel quadro di affollate e colorite assemblee durante le quali, sotto la (assai blanda) direzione di un linguista professionista e dialettologo (il sottoscritto) decine di insegnanti, poeti, cantanti, cultori e semplici cittadini hanno discusso e approvato le regole della grafia e contribuito a fissare quelle grammaticali sulla base di criteri di massima semplificazione, massima aderenza all'uso e massimo rispetto della varietà interna. Da questa esperienza è andata perfezionandosi la prassi didattica degli insegnanti locali, che hanno prodotto col determinante contributo dei bambini coinvolti, i due libri di testo e una serie di altri materiali oggi utilizzati, con piena soddisfazione degli alunni e dei loro genitori, durante le lezioni. Se si sottoscrive l'opinione di ROMANO/MARRA 2008, 45, secondo la quale la principale preoccupazione delle persone interessate alla promozione di una lingua minoritaria “dovrebbe essere quella di assicurarsi che la lingua sia parlata e trasmessa ai giovani” per “solo successivamente, puntare sull'insegnamento”, in quanto “partire da questo, in mancanza di un riscontro dell'effettiva spendibilità delle conoscenze acquisite, potrebbe essere addirittura controproducente”, l'esperienza tabarchina (invero favorita dall'alto tasso di dialettologia infantile e giovanile) si rivela tra le poche vincenti a livello nazionale.

più complesso di quanto un po' semplicisticamente si tende a pensare (cf. GOEBL 1979, con riferimenti al caso sloveno, 19–20). È notorio ad es. che l'aggettivo "sloveno" viene sostanzialmente rifiutato, sia pure per motivi di ordine storico-ideologico, da una parte della popolazione di lingua slava della Provincia di Udine. Di conseguenza, anche per l'oggettiva distanza delle arcaiche parlate delle valli del Resia e del Natisone dal modello che si è venuto elaborando soprattutto a partire dal secolo scorso come lingua letteraria dell'attuale Repubblica di Slovenia, lo sloveno standard viene ripudiato come tetto linguistico dei dialetti locali, specialmente per quanto riguarda il resiano, le cui condizioni rappresentano

un caso singolare nell'universo slavo poiché l'attività di pianificazione linguistica nonché l'uso e il livello di diffusione della lingua scritta permettono di ipotizzare una fase importante di sviluppo di una lingua letteraria locale [...]. Si può allora sintetizzare questa problematica affermando che, nonostante il mondo scientifico abbia riconosciuto l'appartenenza dell'idioma resiano al gruppo dei dialetti sloveni, in realtà non si ravvedono le condizioni per affermare che sia esistito o esista presso la comunità un senso di appartenenza, generalmente condiviso, al mondo sloveno, né sul piano linguistico né su altri piani, e nemmeno si può riconoscere che sia avvenuta o sia in corso una concreta ed efficace relazione dinamica fra il resiano e lo sloveno letterario o standard (DAPIT 2005, 431–432).

Era pertanto abbastanza prevedibile che l'inserzione dello "sloveno" *tout court* tra le lingue ammesse a tutela, per quanto destinata a soddisfare la compatta minoranza nazionale residente nelle province di Trieste e Gorizia avrebbe scatenato la reazione dei sostenitori di una specifica identità "slavo-veneta", sfociata tra l'altro in una proposta di legge nazionale, presentata il 20 maggio 2004, con la quale si chiedeva l'autonoma ammissione a tutela delle tre lingue slave "natisoniana", "Po-Nasen" e "resiana", parlate rispettivamente nelle valli del Natisone, del Torre e del Resia. Ora, la semplificazione che associa questo atteggiamento "localista" a un'impostazione ideologica di destra, nazionalista (in senso italiano) e alla fin fine slavofoba, e quello contrario fautore della "slovenità" delle valli orientali friulane a un orientamento progressista ed effettivamente votato alla tutela della lingua minoritaria, avrà sicuramente una sua ragion d'essere alla luce soprattutto dello schieramento di molti politici locali, provinciali e regionali: è chiaro però, visto che dilemmi linguistici di questo genere si riscontrano un po' dappertutto (come si è appena visto nel caso dell'Arberia), che non si può liquidare come "fascista" la perplessità di quanti paventano una sorta di omologazione dell'area slavofona udinese mediante l'adozione incontrollata dello sloveno, più di quanto si possa definire "comunista" l'auspicio di una integrazione culturale e linguistica più stretta tra la popolazione della cosiddetta "Slavia Veneta" e la minoranza slovena del Goriziano e del Triestino.

Può essere istruttivo da questo punto di vista seguire in presa diretta un anno di cronache e interventi (febbraio 2007 – giugno 2008) sul quotidiano "Il Messag-

gero Veneto” (d’ora in avanti: MV) attraverso il sito <<http://digilander.libero.it/rinascitaciviale/file%20minoranza%20slovena/rassegna%20stampa%20ms.html>> (consultato da ultimo il 2.10.2008) che offre uno spaccato delle contrapposizioni (se non provocate, certamente accentuate a partire dall’approvazione della 482) relative al sofferto iter approvativo della recente legge regionale di tutela della minoranza slovena. I toni accesi dall’una e dall’altra parte, le accuse reciproche, le mobilitazioni di piazza, gli interventi amministrativi e le querele lasciano pur sempre intravedere, al di sotto degli interessi politici ed economici dei quali ampiamente si discorre, una preoccupazione sincera per i destini della lingua minoritaria, e la convinzione, da una parte e dall’altra, di detenere la soluzione più adeguata. Resta allora incomprensibile, qui come nel caso dell’adozione del glottonimo “occitano” di cui si discorrerà più avanti, la scelta di avere adottato (e di fatto favorito) un solo punto di vista, in nome di una logica che sembra comunque attribuire una maggiore referenzialità in materia di lingua a centri esterni alle valli della Provincia di Udine: lasciando quanto meno facoltà alla parte avversa di lamentare l’esistenza di veri e propri disegni “annessionistici” volti

a fare passare per minoranza nazionale slovena, addirittura con la partecipazione di alcuni amministratori locali e nell’indifferenza dei poteri centrali, regionali e statali, le comunità linguistiche natisoniana-nedisca, torriana-terasca e resina-resiansca, di origine slava, che mai sono state slovene e mai hanno chiesto di diventarlo (MV, 15.2.2007, Sergio MATTELLIG, portavoce della *Lega Slava della Slavia friulana San Pietro al Natisone*),

o di paventare, in seguito al dettato della 482 e nell’imminenza dell’approvazione della L.R. 205 “la perdita dell’identità culturale dei paesi che si trovano lungo la fascia confinaria con la Slovenia” nonché il mancato rispetto della volontà del popolo resiano, “che non si sente sloveno e non comprende questa lingua” (MV, 18.2.2007, Alessandra MANZINI, segretaria di *Identità e tutela* di Pagnacco). Se si fa astrazione dalle implicazioni politiche, e ammesso che determinate cifre e determinati atteggiamenti collettivi rivendicati corrispondano a verità, il ragionamento dei sostenitori della specificità slavo-veneta è di per sé lineare: basandosi sul presupposto che un senso di appartenenza slovena non trova riscontro “nella millenaria realtà linguistica e culturale delle Valli del Natisone, del Torre e di Resia”, essi sostengono che siccome “l’applicazione delle leggi di tutela delle minoranze linguistiche [è] espressamente prevista solo dove le minoranze stesse siano ‘storicamente radicate’ o ‘tradizionalmente presenti’”, imporre la tutela dello sloveno in aree che non si considerano di lingua slovena significherebbe

violare i principi costituzionali e favorire la distruzione delle millenarie realtà locali, ingiustamente ora rimaste prive di qualsiasi tutela e da tutti riconosciute completamente diverse dalla minoranza nazionale slovena di Trieste e Gorizia. Vorrebbe dire imporre una tutela non azionabile e non fruibile per mancanza di utenti. Uno spreco ingiustificato di denaro pubblico (MV, 4.3.2007, S. MATTELLIG);

e ciò, anche perché “le loro peculiarità erano già tutelate, fino al 2001, separatamente dalla minoranza slovena, dalla legge regionale 46/91, art. 2 bis” (MV, 29.5.2007, S. MATTEGIG). Ovvio dunque, da questo punto di vista, anche la richiesta di un censimento “come è stato fatto in Austria per gli sloveni e in Slovenia per gli italiani”, volto a “quantificare”, in certo qual modo, la sostanza di un senso di appartenenza ritenuto inesistente. Quanto ai politici sostenitori della slovenità, l'accusa nei loro confronti è che “pur di ricevere i notevoli fondi messi a disposizione da Stato e Regione, si fa passare Resia come minoranza slovena” senza considerare che la popolazione “nel 2004 presentò mille firme contro l'appartenenza alla minoranza slovena” (MV, 21.3.2007, Carlo ALTOMONTE, consigliere di minoranza a Resia).¹⁴ Da parte loro, gli amministratori coinvolti hanno cercato di mantenere un atteggiamento conciliante, suggerendo che sotto l'etichetta di “sloveno” possono tranquillamente integrarsi le differenti realtà dialettali: si legge così che

un appello per una maggior tutela delle comunità linguistiche slovene della provincia di Udine, mediante la modifica della nuova legge regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena è arrivata da Attimis, dove la scorsa settimana si sono riuniti i sindaci dei comuni interessati. Firmino Marinig presidente Uncem, ha sottolineato come “Lo stato di degrado dei dialetti sloveni parlati tuttora nelle Valli del Natisone, del Torre e nella val Resia e val Canale ha raggiunto un grado di ‘declino linguistico’ così preoccupante da richiedere una particolare attenzione. È necessario, pertanto, riconoscere nel disegno di legge una sezione speciale che riguarda solo la lingua nelle sue varietà dialettali Nediško, del Terško e del Rezzansko parlate nella Slavia friulana” (MV, 18.4.2007),

e che

il disegno di legge numero 205 del 2006 sulle *Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena* sarà al centro di un incontro organizzato per sabato alle 20 dall'amministrazione comunale di Resia. Nella sala del Consiglio comunale si discuterà dei contenuti del disegno di legge regionale di prossima approvazione e più in generale della specificità della minoranza resiana e del quadro normativo in cui essa è inserita. L'obiettivo degli amministratori di Resia è infatti quello di ottenere il riconoscimento ufficiale della specificità resiana. Un argomento che negli ultimi mesi ha animato l'opinione del piccolo comune del Canal del Ferro, con alcuni amministratori che hanno lanciato l'allarme per un presunto pericolo corso dall'identità italiana in valle. Una posizione respinta con fermezza dal sindaco Sergio Barbarino, che ha ribadito più volte come la realtà resiana, in quanto unica, non potrà essere assimilabile a qualsiasi altra. La popolazione locale, a suo parere, si sente friulana e italiana, ma alla luce delle proprie specificità, ha intenzione di farsi riconoscere in quanto comunità resiana. Ciò non toglie comunque, come ha messo in luce da Barbarino, che possano esserci rapporti “di buon vicinato” con la Slovenia (MV, 17.5.2007).

Si dovrà ammettere a questo punto una certa difficoltà e un certo imbarazzo nel districarsi in questa serie di “identità” vere o presunte: va considerato per di più

¹⁴ Se confermato, il dato sarebbe impressionante: nel 2007 il comune di Resia contava 1.175 abitanti!

che la minoranza slovena di Trieste e Gorizia si configura a tutti gli effetti come una minoranza nazionale, a differenza di quella slavofona della Provincia di Udine che, comunque la si voglia definire, non sembra affatto nutrire sentimenti di alterità (e di potenziale conflittualità) rispetto al contesto nazionale italiano. In tal modo la militanza “slavo-veneta” ha avuto buon gioco a dimostrarsi insoddisfatta di queste assicurazioni, denunciando oltretutto, dietro alla “slovenizzazione” surrettizia, interessi

non solo politici, ma soprattutto di carattere economico, visto che ci sono sessanta milioni di euro da distribuire nei comuni. Questi sessanta milioni di euro di contributi, messi a disposizione dallo Stato italiano, verranno però gestiti e distribuiti secondo le disposizioni dell’attuale progetto di legge n° 205 da due organizzazioni: la “Slovenska Kulturno – Gospodarska Zveza” e la “Svet Slovenskih Organizacij”, riconosciute come organismi di riferimento della minoranza linguistica slovena (MV 18.5.2007, comunicato di *Identità e Tutela Val Resia*).¹⁵

Il problema della “slovenità” o meno delle valli udinesi ha finito per suscitare una vera e propria mobilitazione di massa, se è vero che “una folta delegazione di resiani ha partecipato alla seduta del consiglio regionale, in occasione della discussione della legge sulle lingue minoritarie, mentre all’esterno del palazzo

¹⁵ Entra qui in gioco un altro punto dolente delle autocertificazioni di appartenenza linguistica ammesse in base ai principi della 482, ossia la possibilità da parte degli amministratori comunali di “scavalcare” la volontà popolare: “l’applicazione della legge 38/2001 (*Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia*) è prevista nel territorio in cui la minoranza è ‘tradizionalmente presente’, su richiesta di almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, o su proposta di un terzo dei consiglieri dei Comuni interessati. Tali richieste, valutate dal ‘Comitato Paritetico’ vengono inserite in una particolare ‘tabella’. La richiesta di tutela della minoranza slovena, con lo scopo di beneficiare dei fondi messi a disposizione dalla legge, è stata presentata in tutti i 18 comuni della provincia di Udine da un terzo dei consiglieri comunali, che non hanno coinvolto, furbescamente, la popolazione, ma l’hanno messa di fronte al fatto compiuto, perché sarebbe stato difficile reperire il 15% di elettori disponibili a dichiararsi di nazionalità slovena. Infatti i consiglieri comunali delle Valli del Natisone, Torre, Cornappo e Resia che si sono dichiarati eletti di lingua slovena, in questo modo, hanno affermato che non solo loro, ma anche almeno il 15% degli elettori del proprio comune, sono cittadini italiani di nazionalità slovena, parlanti la lingua slovena, mentre, in realtà, non si sono mai presentati ai loro elettori, né prima, né durante, né dopo la campagna elettorale, come rappresentanti di una minoranza slovena presente sul territorio comunale” (MV, 15.6.2007, Sandra MEDVES, consigliere comunale di Pulfero). A questo intervento si riallaccia quello, del 14.7.2007, di Augusto CRISSETIG, consigliere comunale e già sindaco di Stregna, “primo firmatario della richiesta di cancellazione del proprio comune dall’elenco di quelli ammessi alla tutela della minoranza linguistica slovena” e membro del gruppo consiliare che “ha chiesto al Comitato paritetico di Trieste di non includere il comune di Stregna tra quelli che si riconoscono nella minoranza slovena, inesistente su questo territorio. Richiesta che vorrebbe anche porre fine alle infinite diatribe fratricide, speculazioni politiche e falsità da troppo tempo presenti sul territorio”. Crissetig respinge l’accusa “di arrecare danno economico al Comune. [...] Siamo i primi a rivendicare i fondi diretti a sostenere le realtà e i problemi locali. Riteniamo però [...] che tali fondi devono essere spesi solo per la tutela della nostra identità e non per tradurre gli atti comunali in lingua slovena”.

protestava un gruppo di persone delle Valli del Natisono” (MV, 28.9.2007); e il risultato è stato, in fase di approvazione della legislazione regionale, una via di compromesso, che rappresenta comunque secondo i consiglieri regionali DISETTI e BAIUTTI

un passo avanti non da poco, considerato che la legge nazionale 482/99 non prevede il resiano tra le lingue minoritarie [...], del riconoscimento di fatto della variante linguistica della Val Resia inserito nella legge per la tutela della minoranza linguistica slovena (MV, 28.9.2007).

In sostanza, dunque, con la legge regionale, più attenta alla realtà territoriale di quella nazionale, si è voluto (o dovuto!) tentare di correggere quella che molti hanno considerato una inesattezza se non un’ingiustizia, ammettendo il principio secondo il quale il resiano “non può essere considerato una variante locale della lingua slovena, ma è un *unicum a sé stante*”. A questo punto però, nel momento in cui la legislazione regionale prende atto di un deficit della legislazione nazionale, il buon senso imporrebbe di applicare un correttivo a quest’ultima, come del resto sarebbe opportuno che la legislazione nazionale recepisce (e penso al caso soprattutto del tabarchino, ma anche del sassarese e del gallurese in Sardegna) esigenze di tutela storicamente ammesse anche in altre legislazioni regionali.¹⁶ Come era logico attendersi poi, la soluzione di compromesso e il riconoscimento “dimezzato” dei dialetti della Slavia Veneta non sono bastati a evitare gli strascichi polemici: se la “rivendicazione di veder riconosciuto il resiano è un fatto acquisito” e se “nel prosieguo dell’approvazione dei vari articoli di legge, presumibilmente, verranno affidati in gestione al Comune di Resia anche i finanziamenti necessari per l’applicazione della legge sul territorio comunale”, il presidente di *Identità e Tutela Val Resia* Sergio CHINESE non poteva fare a meno, di denunciare

l’opposizione categorica perpetrata in aula dalla relatrice di maggioranza, supportata tenacemente dai consiglieri triestini della minoranza linguistica slovena e dalla maggioranza stessa, [che] non ha permesso di ufficializzare l’insegnamento del resiano, peraltro già sancito nel 2003 dall’allora sovrintendente scolastico Bruno Forte, nelle scuole della valle. Analogamente, le stesse forze politiche si sono ostinatamente opposte all’inserimento nella commissione consultiva di un rappresentante delle minoranze storiche slave della provincia di Udine (MV, 11.10.2007).

¹⁶ Tutto ciò anche per semplificare iter procedurali che rischiano di avere risvolti surreali, con finalità “mascherate” allo scopo di non contraddire l’elencazione delle varietà ammesse a tutela prevista dalla legge nazionale: “per i fondi statali a sostegno delle lingue minoritarie si dovranno necessariamente seguire le procedure fin qui adottate – prosegue DISETTI – per i fondi regionali, proprio per il riconoscimento avvenuto della variante linguistica della Val Resia, il Comune stesso potrà utilizzarli per promuoverla e valorizzarla. Così, pur non potendo, a causa della sua esclusione dal riconoscimento della legge nazionale 482/99 quale lingua minoritaria, inserirla ufficialmente nell’insegnamento, se il Comune proporrà un progetto di questo tipo avrà la possibilità di avere anche i finanziamenti necessari” (MV, 28.9.2007).

Un atteggiamento poco conciliante, la cui conseguenza diretta sarà una petizione sottoscritta da 351 cittadini di Resia (che non è poco)

per il riconoscimento giuridico della lingua e minoranza resiana attraverso una legge specifica e perché la popolazione di Resia non venga riconosciuta come minoranza linguistica slovena, e pertanto che la lingua resiana non sia inserita nella proposta di legge 205 contenente *Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena* (MV, 17.10.2007).

Insomma, lungi dall'essere pacificati, gli animi si sono surriscaldati: l'8.11.2007 il MV registrava così l'insoddisfazione del consigliere ALTOMONTE: “siamo sicuri che quegli emendamenti saranno sufficienti a garantire la vera autonomia e la concreta tutela del resiano? Chi sarà garante di un tanto? Perché sono stati bocciati gli emendamenti [...] che chiedevano, concretamente, di normare separatamente la tutela del resiano?”. Epilogo (provvisorio, a fine 2007) della vicenda, l'ipotesi di un ricorso amministrativo, proposta dalla *Lega della Slavia Friulana* mediante un appello ai partiti, alle associazioni del territorio, a tutte le persone che si sentono coinvolte dalla problematica, presentato sul MV il 27.11.2007, lo stesso giorno in cui la “Gazzetta Ufficiale” pubblicava il decreto presidenziale relativo ai 32 comuni che beneficeranno della legge 38/2001 di tutela della minoranza linguistica slovena.

5. Glottonimi o etichette politiche? L'esempio dell'occitano

Se nel caso dell'area slavofona del Friuli il problema dell'adozione del glottonimo (e dello standard) sloveno si associa non solo a pur sempre rispettabili perplessità di ordine culturale, ma anche a meno limpide diatribe politiche, a maggior ragione l'adozione del glottonimo “occitano” da parte della 482 si è rivelata assai infelice e foriera di divisioni interne (peraltro, ancora una volta, già latenti), se non tra la popolazione interessata, almeno tra i militanti e i cultori che si ritengono a torto o a ragione legittimanti a rappresentarla: a me sembra francamente improprio liquidare come semplice questione “nominalistica” (TELMON 2006b) il problema spinoso della scelta tra “occitano” e “provenzale” (già analizzato a fondo da GOEBL 1979, 10–13), poiché ad essa soggiacciono evidenti implicazioni di gestione culturale (e non solo) del patrimonio linguistico minoritario. La definizione di *occitano* è infatti oggetto di dure contestazioni legate alla valenza fortemente ideologica che soggiace a tale denominazione, e le diatribe riflettono a loro volta un più ampio problema di percezione dell'identità linguistica delle popolazioni della Francia meridionale, rivelandosi connesse a vicende storico-culturali delle quali il legislatore italiano non ha saputo o voluto tener conto, assumendosi così la responsabilità di avallare le ragioni di una soltanto delle parti.

Infatti il concetto di una minoranza “occitana” è anche in Francia un dato relativamente recente e tutt’altro che consolidato, da molti ritenuto frutto di un’elaborazione teorica prima che di una oggettiva realtà storico-culturale e linguistica. Il suo punto debole risiede nella mancanza di un’identità linguistica comune alle popolazioni e alle regioni che si vorrebbero riunire sotto questa denominazione, presso le quali persiste (indipendentemente dalla gravissima crisi) un frazionamento non solo dialettale, ma anche dell’uso letterario e delle tradizioni connesse; storie diverse e tradizioni culturali specifiche dividono poi i “Paesi d’oc” facendone entità geografiche e antropiche profondamente differenziate. Dal punto di vista politico-culturale infine, se con l’Ottocento e in particolare con l’attività di Frédéric Mistral e del felibrismo, il provenzale si dotò di una nuova lingua letteraria basata sul dialetto della valle del Rodano, l’esportazione dell’associazionismo felibristico in altre regioni fu all’origine dell’“occitanismo” nel senso attuale del termine: mentre il felibrismo, oltre che di un moderato federalismo, si faceva fautore di un recupero delle singole parlate regionali, in Linguadoca e nella regione tolosana si diffondeva già all’inizio del Novecento l’idea di dare vita a una lingua comune soprarregionale basata essenzialmente sull’antica tradizione trobadorica; anche all’autonomismo politico felibrista veniva contrapposto un nazionalismo dai toni irruenti, che proponeva una rilettura della storia del territorio come continua decadenza a partire dalla crociata contro gli eretici Albigesi, che a partire dal 1208 avrebbe distrutto una florida civiltà autoctona (anche se l’albigesismo fu circoscritto in realtà alle regioni sudoccidentali) attraverso l’annessione allo stato francese.

Questa frammentazione politica e culturale può essere vista come un elemento di debolezza per lo sviluppo delle rivendicazioni legate al patrimonio linguistico del meridione francese; e tuttavia l’occitanismo ha acquisito nel secondo dopoguerra una discreta visibilità, accreditandosi come interlocutore dei poteri politici centrali ed emarginando progressivamente l’associazionismo politico-culturale di ispirazione felibristica: il principio dell’unitarietà della lingua “occitana” gode così di un certo credito in molti ambienti istituzionali, e l’esistenza di una sorta di “lobby” occitana capace di influenzare le scelte di politica linguistica a livello nazionale viene denunciata da molti osservatori (BLANCHET 2004). Tale dato di fatto è peraltro bilanciato dall’orientamento di molte amministrazioni, che, anche per il timore di vedere delegittimati i fondamenti identitari e territoriali delle istituzioni locali, si oppongono alla logica omologante in favore della promozione e valorizzazione delle singole varietà linguistiche d’oc;¹⁷ al tempo stesso, l’evo-

¹⁷ Nel 1998 l’annuncio da parte del governo dell’imminente sottoscrizione della *Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie* ha suscitato un serrato dibattito sull’individualità delle singole varietà rispetto all’ipotesi dell’ammissione a tutela di una “lingua occitana” unificata: la maggior parte dei de-

luzione della prospettiva provenzalista, con l'adesione della militanza culturale al concetto sociolinguistico di polinomia,¹⁸ consente di leggere la dicotomia tra occitano e provenzale come un episodio di contrapposizione, comune in tutti i contesti minoritari, tra una standardizzazione che ricomponga la varietà dialettale, consentendo una più o meno velleitaria concorrenza istituzionale con la lingua di stato, e l'accettazione di condizioni di diglossia che salvaguardino tuttavia la vitalità degli usi parlati. L'orientamento provenzalista ha così buon gioco a presentarsi oggi come espressione di un atteggiamento di "democrazia linguistica" che si contrappone al "totalitarismo linguistico" occitano e alle implicazioni politiche che soggiacciono all'ipotesi nazionalitaria di cui è un riflesso la promozione dello standard unitario.

Per quanto riguarda poi l'area italiana in cui si parlano dialetti di tipo provenzale,¹⁹

il fatto [...] di *riconoscersi occitano*, non ha in Piemonte una lunga tradizione: fino a qualche decennio fa la popolazione autoctona di queste valli era priva di ogni coscienza identitaria e parlava occitano in modo incosciente. [...] Quindi, quella che per alcuni abitanti è vista come una *riscoperta*, per altri è qualcosa che da sempre esisteva: una cultura basata su di una lingua, delle tradizioni, degli usi e dei costumi tipici della propria gente. Soprattutto

putati e degli amministratori locali si è opposta in quell'occasione alla determinazione del provenzale come "dialetto secondario", incontrando l'adesione di strati significativi dell'opinione pubblica; la questione è stata risolta ammettendo a tutela "le lingue d'oc", col ricorso a una forma plurale che tiene conto delle diverse realtà idiomatiche, ma il dibattito ha rivelato le complesse implicazioni politico-culturali della realtà sociolinguistica del Meridione francese e delle prospettive di pianificazione legate alle varietà che tradizionalmente vi si parlano. Nel 2002 le associazioni provenzaliste attive in Francia e in Italia hanno sottoscritto a Briançon una dichiarazione in cui "si afferma la volontà di perpetuare la lingua provenzale, di preservarne l'autonomia rispetto alle altre lingue dell'area linguistica d'oc e di rispettarne la varietà" (PLA-LANG 2008, 76).

¹⁸ Il concetto di lingua polinomica elaborato dal sociolinguista corso Jean-Baptiste MARCELLESI si riferisce a "langues dont l'unité est abstraite et résulte d'un mouvement dialectique et non de la simple ossification d'une norme unique, et dont l'existence est fondée sur la décision massive de ceux qui la parlent de lui donner un nom particulier et de la déclarer autonome des autres langues reconnues. Ce mouvement ne fait du reste que reproduire le processus dont sont nées probablement [...] les langues actuellement considérées comme unifiées et normalisées" (MARCELLESI 1984, 14). In sostanza, l'accettazione della pluralità della lingua ne basa la legittimazione sulla base di una sorta di contratto sociale tra i locutori prima ancora che sulla formulazione di un ruolo istituzionale dell'idioma; di conseguenza, l'esigenza di una *norma* univoca non viene percepita né come elemento essenziale e fondante della contrattazione col centro politico né come strumento identificatorio della comunità linguistica nel suo insieme, la quale stabilisce democraticamente e autonomamente la validità delle consuetudini idiomatiche dei suoi membri a partire dal riconoscimento della loro appartenenza a una lingua che si definisce come sistema aperto e come complesso di norme convergenti.

¹⁹ Sulla definizione dell'area in cui si parlano effettivamente dialetti provenzali in Italia, si veda qui il paragrafo 6.

per questi ultimi è difficile, se non impossibile, riconoscersi in un'utopica nazione in virtù della lingua condivisa (PLA-LANG 2008, 30).

La maturazione di una coscienza etnico-linguistica è dunque fenomeno recente, anche perché la frammentazione dialettale, amministrativa e religiosa (non va dimenticato che nelle valli Pellice, Germanasca e Chisone si pratica la fede valdese) non agevolò mai l'incontro tra le popolazioni delle diverse vallate, favorendo i progressi del piemontese prima e dell'italiano poi. I primi fermenti "etnici", legati a forme di rivendicazione culturale risalgono solo agli anni Sessanta e all'associazionismo di stampo felibristico della *Escolo dòu Po* e poi di *Coumboscuro*, espressione di un autonomismo cattolico in alternativa al quale, verso il 1968, avrebbe preso avvio uno sfaccettato movimento contiguo piuttosto alle posizioni dell'occitanismo rivoluzionario (cf. PLA-LANG 2008, 73–85). Venuta meno la fase più accesa rivendicativa, tale occitanismo si manifesta oggi attraverso strutture organizzative che hanno saputo trovare interlocutori politici e istituzionali a livello regionale e provinciale, quali la *Chambra d'oc* ed *Espaci occitan* (cf. PLA-LANG 2008, 85–91), realtà accreditatesi quali gestrici di una specificità della quale promuovono un'immagine accattivante, divulgata attraverso aspetti spiccatamente "suggestivi" (e non di rado commerciali) che non hanno mancato di suscitare la perplessità di molti militanti "storici":

è diventata una moda: oggi si spazia dalla gioielleria occitana all'idraulica occitana, solo perché l'uso del termine è di moda e conviene! Hanno inventato una cucina occitana creativa, modificando le antiche ricette e adattandole ai gusti dei turisti. Anche la musica si è genuflessa davanti alle mode, e i musicisti hanno in gran parte adottato ritmi veloci e impossibili... occitano è bello (perché e finché rende!). Anche il "new occitan", quello normalizzato, è una moda (intervista a Giampaolo GIORDANA, esponente di *Valados Usitanos*, in: PLA-LANG 2008, 172).²⁰

Su questo sfondo, in un clima di grande conflittualità, anche la scelta della grafia è divenuta un aspetto della contrapposizione che si basa in Italia come in Francia sulla distinzione glottonimica tra "provenzale" e "occitano", non priva ancora una volta di risvolti ideologici per quanto riguarda la determinazione di un'appartenenza sopralocale – l'orizzonte della "Nazione Occitana" o quello della Re-

²⁰ L'utilizzo della specificità "occitana" come elemento di richiamo turistico è risultato evidente, come si vedrà, nelle iniziative legate al cosiddetto "evento di comunicazione 'Occitan lenga olimpica'", promosso nel 2006 in occasione dei giochi di Torino, con la partecipazione dell'amministrazione provinciale e i finanziamenti della 482. Con riferimento a *Espaci Occitan* parla espressamente di "inghiottitoio di denaro pubblico", di "una struttura burocratica dove la stessa sigla Espaci è un marchio di voluta indeterminata, una garanzia di indifferenza rispetto alle reali articolazioni culturali del territorio" persino un anonimo editoriale della rivista occitanista "Valados Usitanos" (80, gennaio-aprile 2005, 3).

gione Transfrontaliera Provenzale – e la gestione delle problematiche culturali e politiche connesse all'identità delle valli cisalpine.

Come era logico attendersi, la scelta da parte del legislatore del glottonimo “occitano”, sia nata essa da ignoranza delle implicazioni ideologiche che vi si connettono o da una meno limpida esigenza di *captatio benevolentiae* nei confronti dei settori più attivi e visibili del movimentismo politico-culturale delle valli cisalpine, ha avuto tra le sue conseguenze la legittimazione di modelli linguistici e culturali che poco o nulla hanno a che fare col vissuto reale delle comunità delle valli di Cuneo e di Torino. Chi ritiene che

la normalizzazione, intesa come normativizzazione, ovvero il fissare regole ortografiche e grammaticali, è strumento indispensabile per tutte le lingue, e ancor più per le varietà meno diffuse di un idioma (intervista a Rosella PELLERINO di *Espaci Occitan*, in: PLA-LANG 2008, 147),

sta oggi operando di fatto per un'“importazione” del modello linguistico tolosano,²¹ suscitando perplessità persino tra i rappresentanti di alcune correnti dell'“occitanismo” storico:

la legge riconosce le minoranze etno linguistiche storiche e quindi, il lavoro che dobbiamo intraprendere oggi è quello di difendere ciò che è giunto fino a noi. Mi rifiuto di accettare un'imposizione di un'altra lingua che non è la mia (intervista a Sergio OTTONELLI di *Valados Usitanos*, in: PLA-LANG 2008, 93).

In tal modo si è contribuito anche ad avviare la gestione o addirittura la manipolazione (per alcuni la “mercificazione”, PLA-LANG 2008, 126) della specificità

²¹ Uno “studio ufficiale che raggruppa in un unico sistema linguistico tutte le parlate in base agli elementi più pregnanti di ognuna di esse (la cosiddetta ‘lingua normalizzata’) è stato sviluppato non a caso da Xavier Lamuela [dell'*Institut d'Estudis Occitans*], in collaborazione con *Espaci Occitan*” (PLA-LANG 2008, 66). Questa “variante linguistica referenziale per le valli occitane in Italia” riflette in gran parte modelli linguistici estranei alle valli, cosa che del resto, nella logica distorta della “normalizzazione” dei patrimoni linguistici minoritari, si è resa di fatto necessaria in seguito a una politica che, cavalcando deliberatamente la norma di legge che lascia all'iniziativa dei comuni il compito di stabilire l'appartenenza linguistica delle singole comunità (e quindi dei corrispondenti dialetti), ha determinato patenti di “occitanità” per aree che non sono riducibili nemmeno marginalmente a tipologie dialettali occitane (o provenzali che dir si voglia): la carta linguistica del Piemonte è stata sovvertita a tal punto, che se un'ipotesi di “normalizzazione” dovesse basarsi sulla sintesi dei tratti fonetici o morfologici di parlate come quella ligure di Briga Alta, quella piemontese ligurizzante di Frabosa Soprana, quella provenzaleggiante di Limone, quella provenzale di Entraque, quelle piemontesi di Borgo San Dalmazzo e Caraglio, e via discorrendo, occorrerebbe risalire all'originaria matrice latina per trovare una media accettabile tra i vari vernacoli! Lo stesso editoriale citato alla nota precedente parla francamente, in proposito, di “un improbabile maccheronico di marca linguadociana”.

locale secondo criteri “manageriali” che esulando da una effettiva salvaguardia del patrimonio idiomático e culturale tradizionale si servono delle risorse previste dalla legge per finalità non sempre coerenti con essa. A prescindere da tutto ciò, resta comunque la constatazione che ciò che in Francia è oggetto da anni di una discussione serrata, con l’intervento e la motivata presa di posizione di linguisti e intellettuali, è stato risolto in Italia attraverso una semplificazione che non ha contribuito certo a rasserenare il dibattito interno alla minoranza, ponendo serie ipoteche sul futuro delle parlate e sconfessando i principi stessi ai quali si ispira, o dovrebbe ispirarsi, la legislazione nazionale.

6. I paradossi della “zonizzazione”: provenzale e franco-provenzale in Piemonte

Le perplessità in merito alla gestione politico-culturale della specificità “occitana” riguardano anche la determinazione dell’area sulla quale la lingua e la cultura “occitana” stessa si vorrebbero estese. Come è stato osservato a livello più generale,

a seguito della legge 482/1999, molti Comuni, spesso ai margini dell’area di minoranza, quando non addirittura esterni, hanno fatto richiesta di riconoscimento, proponendo una serie di iniziative per dimostrare un sentimento di appartenenza autentico e un attaccamento alle tradizioni, persino, in alcuni casi, in mancanza di parlanti la lingua minoritaria. Evidentemente “vestire” l’identità di minoranza (con attributi culturali non sempre storicamente fondati) è stato ritenuto vantaggioso per ottenere risorse economiche e nuova attenzione da parte dell’amministrazione pubblica, ma anche per dare risposta al bisogno di comunità (PORCELLANA 2007, 64).²²

²² Nel caso dell’occitano in particolare, non solo la possibilità di fruire dei benefici di legge può avere contribuito ad estendere la rivendicazione dell’“occitanità” linguistica a zone nelle quali i dialetti tradizionalmente parlati non presentano affatto tratti provenzaleggianti. I motivi del fascino esercitato sull’intellettualità locale dalla proposta culturale e politica “occitana” sono probabilmente da ricercare anche nella perdita (o nella storica mancanza) di prestigio delle varietà di contatto piemontesi di fronte alla prospettiva della condivisione di un retaggio culturale percepito oggi come più “nobile” in quanto dotato di tradizioni risalenti all’esperienza trobadorica medievale, all’albigesismo (che pure non ebbe corso nelle valli cisalpine e che sfiorò appena la Provenza storica) e in fondo alla stessa rinascita febrile dell’Ottocento: da qui l’affermazione di una “occitanità” linguistica presunta che coinvolge oggi come oggi varietà che non presentano affatto tratti galloromanzi. Un fenomeno analogo è stato del resto esaminato da RÜHRLINGER 2005 nel caso dell’indebita estensione della “ladinità” in area bellunese, dove accanto a motivazioni ben più prosaiche emerge certamente una volontà di “nobilitazione” del proprio retaggio idiomático cadorino attraverso l’iscrizione alla più prestigiosa matrice ladina. I casi del (neo)ladino bellunese e del franco-provenzale in Francia come lingue “immaginate” o “desiderate” per questioni di prestigio culturale hanno fatto parlare Hans GOEBL (2002) di lingue “fantasmagoriche” o “oniriche” (*Geister- e Traumsprachen*), categorie alle quali l’occitano sembra per molti aspetti afferrare non meno della più recente lingua “padanese” elaborata in ambienti vicini al movimento leghista dell’Italia settentrionale.

Altri hanno constatato inoltre come

le minoranze linguistiche italiane sono prive spesso di autocoscienza comunitaria, ed affidate il più delle volte alle voci isolate di avanguardie generose quanto solitarie ed elitarie, spesso sognatrici e favoleggiatrici di improbabili miti fondativi e talvolta anche, purtroppo, interessate a personali tornaconti. [...] Chi ha esperienza di tali situazioni sa perfettamente che, delle varie modalità che il suddetto articolo 3 riconosce per la determinazione, da parte di un comune, del suo status di minoranza, quella della “richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni” interessata è assolutamente improponibile [...]. In tutti i casi che conosco, l’istanza è uscita dalla seconda delle modalità previste dalla legge, quella della richiesta “di un terzo dei consiglieri comunali”, tradottasi anche, in definitiva, in una vera e propria delibera del Consiglio comunale, per lo più adottata all’unanimità. Poiché è lecito dubitare che dietro a queste unanimità ci fosse una reale consapevolezza metalinguistica, se ne arguisce che in qualche caso il senso degli affari (la speranza cioè di poter trarre dalla 482 qualche utile per il proprio comune) abbia dato una mano al fiorire di un sentimento di identità fino a quel momento languente. Soltanto così si spiegano numerose e furbesche adesioni, purtroppo sancite da acquiescenti (o ignoranti) consigli provinciali, da parte di comuni che non hanno assolutamente nulla a che fare con le minoranze alle quali asseriscono di appartenere (TELMON 2006a, 49).

Al rilevamento dell’effettiva presenza di una minoranza linguistica storica in un dato territorio la 482 preferisce dunque una generica “autocertificazione” attraverso la quale può risultare assai facile distorcere la realtà e assicurarsi un accesso ai benefici di legge, foss’anche con le migliori intenzioni del mondo, da parte di amministratori “creativi” o a loro volta opportunamente edotti da chi intenda farsi gestore dei benefici stessi.

Ora, secondo l’opinione comune, dialetti provenzali sono parlati in Italia (cf. TELMON 1994) in alcune aree montane delle province di Torino e di Cuneo: nell’alta valle della Dora Riparia, in parte della val Chisone e nelle valli Germanasca, Pellice, Po, Varaita, Maira, Grana, Stura, Gesso e Vermenagna. Secondo i dati presentati in ALLASINO et al. 2007, però, rispetto a 81 comuni nei quali risulta storicamente accertato l’uso di varietà provenzali, le amministrazioni comunali che hanno deliberato in Piemonte l’appartenenza all’area “occitana” sono in numero ben maggiore: varietà provenzali non risulterebbero affatto praticate, infatti, a Bagnolo Piemonte, Barge, Bernezzo, Bibiana, Borgo San Dalmazzo, Boves, Bricherasio, Brondello, Busca, Campiglione Fenile, Cantalupa, Caraglio, Castellar, Cervasca, Dronero, Envie, Frossasco, Gambaasca, Isasca, Lusernetta, Martiniana Po, Montemale di Cuneo, Pagno, Peveragno, Piasco, Porte, Revello, Rifreddo, Robilante, Roburent, Roletto, Rossana, Sanfront, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Valgrana, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar Perosa, Villar San Costanzo (tutti comuni di dialetto

piemontese),²³ località alle quali si possono tranquillamente associare anche Briga Alta e Ormea per la frazione Viozene (di tipo ligure alpino, come vedremo) e, aggiungerei, quelli di Chiusa Pesio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Roccaforte Mondovì, in un'area del cuneese caratterizzata semmai dal precario affiorare, in un contesto di contatto ligure-piemontese, di caratteristiche gallo-italiche arcaiche.²⁴

Tale indebita estensione, stigmatizzata dai provenzalisti, pare invece fortemente incoraggiata dalla militanza culturale occitanista, che vede nell'espansione del territorio di pertinenza un allargamento della base demografica destinato ad accrescere il proprio potere di contrattazione politica e la propria visibilità. Tra le conseguenze dell'assurda situazione venutasi così a creare vi è dunque la difficoltà di stabilire il numero reale dei parlanti dialetto provenzale in Piemonte: se è francamente inverosimile la cifra di 180.000 persone divulgata dagli ambienti militanti, anche il dato di 47.000 locutori e 21.000 persone in grado di comprendere varietà provenzali, che si deduce dalla ricerca di ALLASINO et al. (2007) riguarda comunque un'area più vasta di quella dove i dialetti occitani sono effettivamente praticati.²⁵

²³ Non sembra casuale il fatto che spesso, attraverso l'estensione della autocertificazione di "occitanità", i confini presuntamente linguistici siano venuti a corrispondere a quelli delle comunità montane, altri enti abilitati alla gestione dei fondi della 482.

²⁴ Qui sono essenzialmente fattori di conservazione e di contatto tra piemontese e ligure ad avere determinato l'originalità delle parlate. Alla luce dei materiali disponibili relativi al dialetto che si vorrebbe più occitanizzante tra quelli di questa zona, i tratti attribuiti a una residua componente provenzale nelle parlate del cosiddetto *Kyé* (cf. GRASSI 1969) andrebbero commentati piuttosto nel quadro dell'incunarsi di caratteri "monferrini" pre-piemontesi nella fascia estesa tra alta val Bormida, val Tanaro e Prealpi Monregalesi. Da qui forse la reticenza di alcuni studiosi ad accreditare il carattere "occitanico" di queste parlate: in CANOBBIO/TELMON 2003, 342 si legge ad es. che "la parlata di Chiusa Pesio appartiene alla sezione dell'area di minoranza occitanica (come da recente delibera del consiglio comunale, in applicazione della legge n. 482 del 15.12.1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche) più fortemente influenzata dal contatto con le parlate liguri" e che "Frabosa Soprana e Fontane appartengono all'area di minoranza occitanica secondo la recente delibera del consiglio comunale [...], anche se nel capoluogo comunale il repertorio linguistico è ormai dominato dal piemontese, dal ligure e dall'italiano (nettamente prevalenti sulla parlata locale), mentre a Fontane il *kyé* [...] continua a essere la lingua materna della comunità" (CANOBBIO/TELMON 2003, 348). L'attribuzione di un presunto carattere "etnico" dell'"occitanità" di queste valli al III-IV secolo d.C., "allorché tribù di pastori provenienti dalla vicina Provenza si stanziarono nella parte alta delle valli Ellero, Maudagna e Corsaglia, colonizzandole e lasciandovi nei secoli tracce della loro civiltà" si mescola poi con le leggende erudite tardo-rinascimentali sulle "innumerevoli scorrerie dei Saraceni" (CANOBBIO/TELMON 2003, 345) per configurare un ancor più imbarazzante esempio di "invenzione della tradizione".

²⁵ Secondo la ricerca, i dialetti provenzali sarebbero praticati dal 39,4% della popolazione dell'area e conosciuti nel complesso dal 49,4% (il piemontese vi sarebbe praticato o conosciuto dal 65,1%): un

Ma le risultanze negative di fenomeni di questo tipo non si limitano solo alla difficoltà di recepire l'effettiva estensione del fenomeno minoritario.²⁶ Infatti, se può anche darsi che tali adesioni "tattiche" ad appartenenze linguistiche presunte finiscano per agevolare, alla fine, qualche iniziativa in favore di parlate locali comunque meritevoli di attenzione (come lo è, si badi bene, *tutto* il patrimonio linguistico nazionale), il sovvertimento della mappa linguistica di intere regioni non è certo un servizio reso alla causa delle minoranze: non solo per la dispersione di risorse che esso comporta, quanto per le ripercussioni di carattere percettivo, che inducono a relativizzare l'identità delle popolazioni interessate, e a configurarla e rimodellarla, sulla base di convenienze vere o presunte, generando per di più, nel caso specifico, caratterizzato da un secolare plurilinguismo, "confini" linguistici più che mai antistorici e arbitrari.

La casistica relativa all'invenzione dell'"occitanità" appare del resto legata a un quadro relativo più in generale all'intera situazione linguistica delle valli occidentali del Piemonte, e alle modalità con le quali la problematica minoritaria vi è stata vissuta e per certi aspetti "gestita" a livello di istituzioni e di militanza culturale, con la 482 intesa più come risorsa economica per aree depresse che come occasione di recupero di un patrimonio culturale, al contrario sovvertito e ampiamente strumentalizzato. Il caso piemontese è quindi particolarmente rappresentativo delle distorsioni e dei rischi che il processo applicativo della 482 ha introdotto in questa delicata materia: soprattutto se si considera il fatto che in una regione dove

la situazione, le condizioni e l'estensione dei quattro tipi di minoranza linguistica storica presenti sul territorio regionale [...] erano ben conosciute [...], scorrendo gli elenchi dei

esiguo 1,1% afferma di parlare "solo il dialetto" e il 34% di praticarlo prevalentemente. Significativa anche la notazione relativa al senso di appartenenza all'"identità occitana", professato in forma esclusiva solo dal 7% degli intervistati. Un dato interessante si desume dalla ricerca nelle scuole condotta dalla Consulta Provenzale (ARNEODO 2003), riferita all'area effettivamente provenzaleggiante: nelle alte valli i genitori parlano ai loro figli italiano per il 47%, poi italiano e provenzale (19%), italiano e piemontese (15%), provenzale (9%), piemontese (4%), piemontese e provenzale (1%); nelle basse valli si utilizzano coi figli l'italiano per il 54%, poi italiano e piemontese (29%), piemontese (12%), italiano, piemontese e provenzale (3%). Nelle alte valli i genitori parlano tra loro italiano per il 36%, poi piemontese (19%), provenzale per il (16%), italiano e piemontese (14%), italiano e provenzale (9%), italiano, piemontese e provenzale (1%); nelle basse valli i genitori parlano tra loro italiano per il 43%, poi italiano e piemontese (34%), piemontese (17%), italiano, piemontese e provenzale (4%).

²⁶ Come vedremo più avanti un caso per certi aspetti analogo riguarda, in questo senso, la Provincia di Belluno, area nella quale la ladinità tradizionale (riguardante tre soli comuni) è oggi come oggi "sommersa" dall'affermazione di minorità linguistica di numerose amministrazioni comunali in area peri-ladina. A differenza di quanto avviene per l'occitano tuttavia, anche in ragione delle delicate giuridiche legate alla tutela del ladino, la militanza culturale dell'area ladina "storica" rifiuta recisamente l'estensione indebita del glottonimo e dell'etnonimo.

comuni che, in attuazione dell'art. 3 della legge, hanno richiesto con propria deliberazione di essere compresi nell'ambito territoriale di una delle quattro minoranze [...], ciò che balza sorprendentemente agli occhi è la presenza di comuni che, stando alle precedenti conoscenze, nulla hanno a che fare con le minoranze alle quali asseriscono di appartenere (TELMON 2007, 313).

Anche per l'area franco-provenzale della provincia di Torino, infatti, accanto ai comuni effettivamente alloglotti dell'alto bacino del Sangone, della val Cenischia, delle valli di Lanzo, della valle dell'Orco, della val Soana e della media e bassa valle di Susa, si sono espressi per l'appartenenza alla minoranza comuni le cui parlate, secondo ALLASINO et al. 2007 sono allo stato attuale ampiamente piemontesizzate, o che addirittura non hanno mai ospitato varietà franco-provenzali, quali Alpette, Castagnole Piemonte, Corio, Germagnano, Lanzo Torinese, Monastero di Lanzo, Pont Canavese.

Inoltre, in aree piemontesi nelle quali il francese ebbe storicamente funzioni di idioma di cultura accanto ai locali dialetti provenzali (val Pellice, alta val Chisone e val Germanasca) pur senza rientrare nell'ambito della tutela della minoranza nazionale valdostana, i comuni di Angrogna, Bobbio Pellice, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Oulx, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Pramollo, Roure, San Germano Chisone, Susa, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Villar Perosa si sono dichiarati appartenenti alla "minoranza francofona" oltre che a quella "occitana" o (per quanto riguarda Susa) "franco-provenzale"; tra questi comuni però, sempre secondo ALLASINO et al. 2007 alcuni non hanno affatto tradizioni di francofonia,²⁷ e in generale, nella realtà attuale, non sembra esistere una trasmissione del francese come lingua materna: una conoscenza diffusa di tale lingua nelle valli piemontesi, più che collocarsi al seguito di una tradizione storica, risulta essenzialmente legata ai frequenti contatti commerciali e turistici con la Francia.

7. Invenzione di minoranze: il tedesco a Ischia, l'"occitano" in Liguria

Il caso della francofonia nella Provincia di Torino implica dunque un problema di fondo: se una legge di tutela delle "minoranze linguistiche storiche" reca disposizioni tali da consentire a un comune di dichiararsi di lingua minoritaria non per la storicità d'impianto di una popolazione alloglotta, bensì in nome di frequen-

²⁷ Si tratterebbe almeno di Angrogna, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Pramollo, San Germano Chisone e Villar Pellice.

zioni turistiche o commerciali recenti, la sua formulazione presenta quanto meno dei gravi deficit.

Per questo si potrebbe in fondo arrivare a sorridere di fronte a certi casi di interpretazione “creativa” della 482, come quello della delibera con la quale la Provincia di Napoli ha accolto l’istanza di tutela di una “minoranza storica” di lingua germanica nei comuni dell’Isola d’Ischia. La delibera (n. 10 del 1.1.2006) è stata approvata all’unanimità dal consiglio provinciale su sollecitazione dell’assessore agli Affari generali del Comune di Ischia, Davide Conte, sottoscritta da 47 consiglieri dei sei comuni dell’isola.

Va aggiunto che la proposta si richiamava candidamente non all’antico radicamento (ovviamente indimostrabile) di una popolazione “germanica” sul territorio isolano, quanto alla volontà di accedere a “un fondo da parte dello Stato per finanziare i progetti di singoli Comuni a favore delle minoranze linguistiche presenti sul proprio territorio”: le motivazioni “storiche” della delibera risiedono così nel fatto che sull’isola, che conta 65.000 abitanti, risiedono oltre 2.000 donne tedesche o austriache sposate con ischitani, molte delle quali impegnate nel campo dell’imprenditoria o del turismo alberghiero e termale; inoltre, fin dagli anni Cinquanta la vocazione turistica dell’isola ha visto numerosi ospiti provenienti da paesi di lingua tedesca; “uno dei primi progetti da mettere in campo” ha spiegato per l’occasione all’agenzia ADNKRONOS l’assessore Conti, la cui moglie è a sua volta di origine tedesca “potrebbe essere l’apertura di uno sportello di relazioni con il pubblico per facilitare i cittadini di lingua tedesca nella interpretazione di documenti o testi burocratici”.²⁸

Un episodio come questo potrà essere ascritto al miglior filone partenopeo della commedia all’italiana, e non risulta del resto che abbia avuto un seguito concreto. Un altro caso limite risulta invece particolarmente grave non solo perché moltiplica il numero delle regioni e delle amministrazioni provinciali coinvolte nell’estensione arbitraria delle aree di minoranza linguistica, ma perché finisce per sollevare addirittura delicate questioni internazionali.

L’invenzione di una inesistente minoranza “occitana” in Liguria si inserisce nel quadro precedentemente citato dell’allargamento strumentale dell’area riferita a

²⁸ Le informazioni che qui si riportano sono desunte dai siti <<http://www.provincia.napoli.it>> verificato il 2.10.2008 (delibere Consiglio, 2006, n. 010, 1.1.2006), <<http://www.davideconte.it>> (sezione 2004–2006: *quattro anni di impegno da Assessore* a cura di Annarita Cuomo, verificato il 2.10.2008), <http://www.bmtnapoli.com/admin_bmt/> consultato il 28.9.2007, da cui la citazione.

tale minoranza linguistica: nella regione hanno dichiarato questa appartenenza due comuni, quello di Olivetta San Michele e quello di Triora (per le sole frazioni di Realdo e Verdeggia), i cui dialetti appartengono invece al tipo ligure alpino secondo la percezione tradizionale e secondo una classificazione universalmente accolta dagli studiosi italiani, francesi e tedeschi che in tempi anche recentissimi se ne sono occupati nel quadro di ricerche aggiornate sulle aree dialettali arcaiche dell'entroterra montano.²⁹ In realtà negli anni Ottanta il carattere certamente non "occitano" del dialetto di Realdo e Verdeggia era stato certificato da una commissione di esperti su richiesta del comune di Triora, interessato fin da allora a fruire dei benefici legislativi che si andavano profilando: ma di tale parere non si tenne nel debito conto quando, all'indomani dell'approvazione della 482, i consigli comunali dei due centri deliberarono il carattere "occitano" dei dialetti locali, ottenendo dall'amministrazione provinciale un avallo intorno al quale si accese ben presto la reazione polemica dell'opinione pubblica locale e di diversi studiosi, anche per il fatto che gli stessi dialetti, parlati in porzioni di territorio passate alla Francia nel 1947 in seguito ai trattati di pace, sono correttamente riconosciuti nella loro specificità di varietà liguri in territorio transalpino:³⁰ col risultato che la stessa varietà linguistica viene attualmente definita come "occitana" a Olivetta San Michele e come "ligure" nelle sue ex frazioni oggi francesi di Piena e Libri, e che il dialetto brigasco risulta impropriamente "occitano" a Realdo e Verdeggia (oltre che in alcune frazioni rimaste alla provincia di Cuneo)³¹ e ligure nell'ex capoluogo, oggi francese, di Briga Marittima.

L'"occitanità" presunta che viene affermata in territorio italiano implica quindi, potenzialmente, limitazioni anche alla corretta tutela della specificità delle stesse varietà in territorio francese, e rappresenta per certi aspetti un'ingerenza nella politica linguistica perseguita dal paese d'Oltralpe. E al di là di ciò, nella sconcertante dichiarazione di "occitanità" che ha interessato Realdo, Verdeggia, Briga Alta e Oli-

²⁹ La bibliografia completa sull'argomento, che vede concordi in questa classificazione tutti gli studiosi che si sono occupati dell'area (Giulia Petracco Sicardi, Jean-Philippe DALBERA e Werner FORNER tra gli altri) è pubblicata in appendice a TOSO in corso di stampa a, b.

³⁰ Il volume collettivo curato su incarico del Ministero degli Interni francese da Bernard CERQUIGLINI (2003) reca infatti un capitolo dedicato agli *Ilôts liguriens en France* curato da Jean-Philippe DALBERA (DALBERA 2003).

³¹ Si tratta dei centri integrati nel già citato comune di Briga Alta. Pur essendo di dialetto brigasco, invece, non fece mai parte dell'ex comune di Briga la frazione di Viozene in comune di Ormea. Per quest'area una denuncia delle motivazioni squisitamente economiche della scelta di dichiararne il carattere "occitano" viene persino da ambienti della militanza occitanista: sul periodico "Valados Usitanos" (84, maggio/agosto 2006, 82) Marziano DI MAIO parla francamente di una "patente di occitanità" data al comune di Briga Alta "per l'opportunità di fruire di previdenze predisposte dalla Regione Piemonte".

vetta San Michele si è voluta vedere una volontà precisa, animata da motivazioni tutt'altro che chiare, di deprivere i parlanti del loro effettivo senso di appartenenza locale e un tentativo di manipolazione che, sebbene consenta (in maniera alquanto discutibile) l'accesso a qualche erogazione statale, va tuttavia in senso opposto a una promozione della pluralità linguistica e culturale, puntando a omologare a una realtà totalmente estranea varietà dialettali che rischierebbero così di trovarsi isolate rispetto al continuum linguistico nel quale sono tradizionalmente inserite.³²

Tutto ciò ha provocato ulteriori proteste in particolare dopo che un ordine del giorno dell'amministrazione provinciale di Imperia prevedeva l'avvio di forme concrete di accesso ai finanziamenti della 482 da parte del comune di Triora: la richiesta di chiarimenti sulle motivazioni con le quali è stato avallato il carattere "occitano" dei dialetti in questione è stata formulata su un blog di discussione molto seguito nel Ponente ligure, e da essa ha preso spunto un ampio dibattito che ha coinvolto linguisti, intellettuali e soprattutto cittadini comuni, facendo emergere retroscena tutt'altro che limpidi nel processo di "occitanizzazione" in corso nelle Alpi Liguri.³³ La reiterata richiesta del ritiro dell'avallo dato dall'amministrazione provinciale a questa operazione qualora non emergano elementi tali da corroborare un effettivo carattere "occitano" dei dialetti (fatto che contraddirebbe clamorosamente diversi lustri di ricerche linguistiche internazionali) è rimasta allo stato attuale inascoltata.

8. Resurrezioni: i gruppi germanofoni minori

Se nel caso della Liguria si è assistito alla pura e semplice invenzione di una minoranza, altrettanto significativi sono i casi di resurrezione, a fini di accesso ai benefici di legge, di varietà dialettali alloglotte ormai da tempo estinte. I presupposti di tali fenomeni di necrofilia linguistica si basano su un'interpretazione

³² "Il valore del proprio dialetto non aumenta dichiarandolo cinese o greco o occitano. Anzi tali miracolose metamorfosi sono nocive, perché sono atte ad annientare quel sentimento di *prossimità* al profitto di una lontana cultura trovadorica, distante e morta, di cui il nostro *pashtuu* non capisce un bel niente. Piuttosto che presentare ai parlanti modelli distanti, sarebbe il caso di incentivare l'uso della propria parlata; piuttosto che suggerire identificazioni illusorie, va promossa l'identificazione con l'ambiente locale. Ne risulterebbe un plusvalore umano e anche pratico – la solidarietà con la propria comunità umana e linguistica – che supera il profitto che la faticosa legge 482/1999 renderebbe, in base a un'errata autodichiarazione" (FORNER 2007, 11).

³³ Le tappe della lunga discussione si leggono su <<http://www.albertocane.blogspot.com>> (verificato il 2.10.2008) attraverso gli interventi su ben sette post "lanciati" tra il settembre 2007 e il febbraio 2008.

disinvolta dell'aggettivo "storiche" attribuito dalla 482 alle minoranze linguistiche fatte oggetto di tutela: per i sostenitori di tali alchimie amministrative, esso si riferisce infatti alla presenza "storica" della lingua minoritaria anche se ormai da tempo uscita dall'uso, secondo una lettura che di quando in quando capita di trovare anche in risposta alle perplessità relative all'indebita estensione dell'area "occitana" o "franco-provenzale" in Piemonte: se è vero che in tale comune oggi come oggi non si parla più "occitano", esso farebbe parte comunque del "territorio occitano" perché tale lingua vi si parlava per il passato, prima dell'espansione dalla pianura dei dialetti piemontesi.³⁴

In realtà, l'articolo 1 comma 3 del regolamento attuativo (D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345) parla esplicitamente di applicazione della legge sul territorio comunale "in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica": risulta pertanto evidente la forzatura in base alla quale l'esistenza antica di una varietà alloglotta su un dato territorio, anche quando fosse dimostrata, sarebbe sufficiente a consentire l'accesso ai benefici di tutela da parte dell'amministrazione coinvolta. E vale del resto la banale considerazione che se l'oggetto di tutela è la lingua, essa, per essere tutelata, dev'essere comunque praticata da qualcuno!

Il ricorso alla "resurrezione" di alloglossie anticamente praticate pare essere appannaggio, in particolare, dei gruppi linguistici germanofoni minori (cf. ORIOLES 2005, 418–419). In Piemonte ad es., certamente anche sull'onda lunga dell'euforia dichiaratoria "occitana" e franco-provenzale, le province coinvolte hanno avallato l'autocertificazione di "germanicità" non solo per i comuni in cui dialetti walser sono ancora praticati (per quanto a livello preagonico), ossia Macugnaga, Formazza, Rima San Giuseppe e Alagna, ma anche per Rimella, dove la parlata si è da poco estinta, per Rimasco e Riva Valdobbia, dove se ne conserva soltanto la memoria, e persino per località dove l'estinzione del walser è un fatto certificato da decine di anni, come Baceno, Premia (frazioni Sa-

³⁴ In realtà, a prescindere dal loro valore giuridico pressoché nullo, queste valutazioni si basano spesso su illazioni gratuite, perché poco o nulla nelle parlate attuali o nella toponomastica comprova l'antica presenza di una dialettalità alloglotta. Da ciò discende ancora una volta l'imbarazzo di quegli studiosi che si trovano a dover commentare una dichiarazione di appartenenza fortemente discutibile. Nel caso del dialetto tipicamente piemontese di Boves in provincia di Cuneo, ad es., si legge che esso "appartiene all'insieme pedemontano pur presentando alcuni tratti che possono attribuirsi all'occitano. Questi tratti (pur avendo motivato la recente delibera comunale che, in applicazione alla legge n. 482 sulle minoranze linguistiche storiche, sancisce l'appartenenza all'area occitana) sembrano tuttavia essere in costante ulteriore diminuzione per l'azione assimilatrice eseguita dalla vicina città di Cuneo e dalla locale varietà di piemontese" (CANOBBIO/TELMON 2003, 152)

lecchio e Agaro), Valstrona (frazione Campello Monti), Carcoforo e Ornavasso con la frazione Migliandone.

Analogamente, l'amministrazione provinciale di Verona ha deliberato di includere nell'area "germanofona" non solo i centri dove vige ancora una precaria vitalità del dialetto cimbro, ma anche i comuni, dove esso è da tempo totalmente defunto, di Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Roverè Veronese, San Mauro di Saline e Velo Veronese; quella di Vicenza attribuisce a sua volta un carattere germanico alle parlate di Asiago, Foza, Enego e San Giacomo di Lusiana, mentre in Provincia di Belluno risultano germanofoni, oltre a Sappada (dove la locale parlata è effettivamente vitale), anche Tambre e Farra d'Alpago.

9. Minoranze non tutelate: i dialetti zingari, il tabarchino in Sardegna

Se la formulazione della 482 è dunque tale da premiare situazioni di "creatività" amministrativa se non di vera e propria mistificazione, la legge ha invece punito duramente alcune minoranze linguistiche storiche, escludendole deliberatamente (e, a quanto pare, senza appello) da ogni forma di tutela. Tale è il caso in primo luogo dei dialetti zingari, come è ben noto esclusi in base al discutibile principio, come tale censurato più volte dalle istituzioni europee, dell'assenza di un carattere "territoriale" nell'impianto storico della minoranza: e basterà a tale proposito riportare il durissimo e sempre più attuale commento secondo il quale

in definitiva la minoranza rom appare doppiamente discriminata, in primo luogo perché è quella più emarginata dalla società, in secondo luogo perché non la si riconosce giuridicamente come minoranza etnico-linguistica al pari delle altre minoranze alloglotte italiane, bensì semplicemente come inquietante e irrisolto problema sociale. Lo zingaro, il nomade, a prescindere se sia o meno cittadino italiano e indipendentemente dalla sua permanenza nel territorio nazionale da oltre seicento anni, per consuetudine atavica e per la sua estraneità marcata rispetto ai modelli di vita stanziali e occidentali, è sempre destinato a incarnare nell'immaginario collettivo l'"altro", il "diverso" per eccellenza (DESIDERI 2007, 232).

Anche a guardare alle realtà "territorializzate", comunque, le esclusioni dalla 482 sono state diverse e in certi casi "eccellenti", relative in particolare alle situazioni di eteroglossia interne, ossia le

minoranze interne a una minoranza linguistica o a un gruppo dialettale di maggiore estensione territoriale, rimaste escluse dal riconoscimento istituzionale in ragione di criteri classificatori e di valutazioni politico-culturali non sempre coerenti con una considerazione attenta delle specifiche realtà locali (ORIOLES 2007, 330).

Per questi gruppi in particolare vale appieno l'osservazione (che riprende una considerazione di DE MAURO 2001), secondo la quale

se l'attribuzione della qualifica di "minoranze linguistiche" a *tutte* le varietà dialettali coinciderebbe in pratica con l'azzeramento della "maggioranza", il che non riflette evidentemente né la storia né la realtà linguistica e sociolinguistica del paese, resta evidentemente aperta per le eteroglossie interne (dialetti italiani collocati in particolari condizioni geografiche, storico-culturali e sociolinguistiche) la possibilità di accedere alla qualifica di "minoranze linguistiche" e ai benefici previsti salvo che non si voglia perpetuare una palese discriminazione nei confronti dei loro parlanti, contraria ai principi di tutela enunciati dalla 482 e dallo stesso dettato costituzionale (ORIOLES 2005, 414–415).

Accanto a quello delle comunità altoitaliane (o se si preferisce "galloitaliche") della Sicilia,³⁵ il caso forse più noto e clamoroso di discriminazione, e per certi aspetti il più paradossale, è quello del tabarchino, la varietà di origine ligure importata nel XVIII secolo nell'Arcipelago del Sulcis (Sardegna meridionale) da coloni provenienti dalla costa tunisina.

La situazione di minorità è non soltanto evidente – e come tale ampiamente riconosciuta e valorizzata in ambito scientifico – ma trova corrispondenza in un senso di appartenenza realmente condiviso dagli abitanti dei due comuni interessati (Carloforte sull'Isola di San Pietro e Calasetta su quella di Sant'Antioco), una popolazione che nel corso delle complesse vicende storiche di cui è stata protagonista ha finito per assumere una netta individualità e una precisa alterità sia rispetto alla Sardegna che alla Liguria.³⁶ Del resto l'attaccamento dei Tabarchini alle tradizioni linguistiche e la fortissima autostima che li contraddistingue fanno sì che essi abbiano mantenuto una pratica larghissima della parlata, in una situazione sociolinguistica praticamente unica nel panorama dialettale sardo e italiano e che trova riscontro soltanto, tra le altre minoranze linguistiche (ma in un ben diverso contesto di riconoscimento istituzionale) presso le comunità ladinfone delle Dolomiti.

³⁵ Già SGROI 1989 aveva fornito un'acuta lettura delle motivazioni per le quali le comunità altoitaliane della Sicilia possono essere considerate a pieno titolo "minoranze linguistiche storiche". Il tema è stato successivamente ripreso, sia in prospettiva storica che sincronica, da GIACOMARRA 2005, TROVATO 2005.

³⁶ In TOSO 2004, riflettendo sui concetti di "isola linguistica" e "minoranza di secondo grado" (ossia interna a un'altra minoranza) ho rilevato la scarsa applicabilità del concetto stesso di "eteroglossia interna" per il tabarchino, che non condivide con le tipologie afferenti a tale categoria una serie di caratteristiche sociolinguistiche (ad es. la co-presenza della lingua minoritaria di primo grado, il regresso della varietà locale dall'uso e così via). Ho quindi formulato per situazioni di questo tipo, che configurano una forte e vistosa tenuta dell'alloglossia, il concetto di "eteroglossia contigua" rispetto a un'altra.

I dati recentemente offerti da OPPO 2007 relativi alla sola Carloforte, confermando sostanzialmente, a 10 anni di distanza, quelli di un precedente sondaggio (SITZIA 1998), sottolineano ampiamente questa eccezionalità. In base ai rilevamenti, la popolazione dichiara una competenza attiva della lingua per l'86,7% e passiva per il 13,3% (ciò significa che, nel complesso, anche l'esigua minoranza che non la parla quanto meno la capisce), e si tratta del tasso di competenza attiva più alto in tutta la Sardegna per quanto riguarda un idioma parlato tradizionalmente.³⁷ Da diversi anni si assiste inoltre alla crescita, autogestita da parte delle comunità, delle iniziative di salvaguardia e di promozione della cultura locale, con esperienze particolarmente significative di inserimento nell'ambito didattico favorite come si accennava dalla notevole tenuta del tabarchino anche presso le generazioni più giovani: non a caso MARRA 2007, 163 colloca opportunamente quella tabarchina tra le poche comunità minoritarie "in cui una politica istituzionale di trasmissione linguistica abbia trovato stabilità", accanto ai francofoni della Valle d'Aosta, ai tedescofoni in Alto Adige, agli Slovenofoni delle province di Trieste e Gorizia, ai friulanofoni e ai ladinofoni.

Nel caso del tabarchino le contraddizioni e i paradossi della 482 appaiono con tutta evidenza se si considera che questa varietà, che la legislazione nazionale ignora completamente, è correttamente riconosciuta come lingua minoritaria in base alla legislazione regionale sarda (L.R. 26/1997), fatto che costituisce di per sé non soltanto un assurdo giuridico, ma anche una grave discriminazione nei confronti dei due comuni che, unici in tutta la Sardegna, non sono in linea di principio ammessi a fruire dei benefici della 482 poiché vi si parla, a differenza di quelli sardofoni e di quello catalanofono, una lingua esclusa dall'elencazione presente nell'art. 2 della legge:³⁸ l'estensione a tutto il territorio della Provincia di Cagliari delle forme di tutela previste dalla legge è infatti un automatismo privo

³⁷ Il dato assoluto diventa ancor più significativo se scomposto in base alle modalità d'uso: il tabarchino risulta parlato dall'88,9% dei maschi e dall'82,2% delle femmine, dall'84% dei giovani tra i 15 e i 34 anni, dall'86,1% delle persone fra i 35 e i 59 e dall'86,2% di quelle sopra i 60 anni, dal 90,2% delle persone dotate di titoli di studio fino alla licenza media, dall'81,6% dei diplomati e dall'80% dei laureati, dall'80,6% delle persone appartenenti alla classe sociale media e medio-alta e dal 90,9% di quelle appartenenti alla classe operaia; viene utilizzato dai giovani con i genitori per il 63,8% (da un altro 10,6% in alternanza con l'italiano), per il 59,1% nei rapporti col coniuge (da un altro 9,1% in alternanza), per il 58,8% nei rapporti coi figli (da un altro 8,8% in alternanza); con gli amici si parla tabarchino per il 47,7% e si alterna per il 43%, con i conoscenti lo si parla per il 40,5% alternando per un altro 43,2%.

³⁸ Diverso è infatti il caso del sassarese e del gallurese, varietà per le quali, in mancanza di un riconoscimento esplicito di tutela da più parti richiesto (cf. MAXIA 2005) può essere fatto valere il principio che la dialettalità sardo-corsa non interrompe il continuum rispetto a quella logudorese.

di riscontri nella realtà locale,³⁹ dove il sardo è sostanzialmente ignorato⁴⁰ e dove il senso di appartenenza linguistica si connette fortemente, e in maniera esclusiva, all'uso del tabarchino.

Le prese di posizione e le iniziative di organismi scientifici e istituzionali volte a ovviare a questa situazione a dir poco incresciosa si sono ripetute a partire dal 2000 su sollecitazione della popolazione e delle amministrazioni locali: l'iter parlamentare delle iniziative di revisione della 482 con riferimento al caso tabarchino (e altoitaliano di Sicilia) ha avuto inizio con una proposta di legge (n. 2340/2002) che allacciava il riconoscimento della minoranza alla ratifica da parte italiana della *Carta Europea della Lingue Regionali o Minoritarie*, successivamente accorpata in un testo unificato; ha fatto seguito un nuovo progetto di legge (n. 4032/2003) dopo il quale la Camera dei Deputati ha approvato un "ordine del giorno" presentato il 16 ottobre 2003 che impegna il governo "ad intraprendere ogni utile iniziativa al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale dell'idioma dei Tabarchini di Sardegna e quello galloitalico di Sicilia e Basilicata". Il più recente disegno di legge sull'argomento (n. 320/2006) è stato presentato alla Camera dei Deputati col titolo *Modifica dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, che detta disposizioni a tutela della minoranza linguistica tabarchina della Sardegna e della minoranza galloitalica della Sicilia.

Nel corso poi di un recente convegno internazionale svoltosi in Tunisia, che ha riunito per la prima volta i rappresentanti delle comunità originate dalla diaspora tabarchina nel Mediterraneo, un ordine del giorno in favore del riconoscimento dello status di lingua minoritaria per il tabarchino è stato accolto da studiosi, amministratori e personalità del mondo intellettuale e politico dei quattro paesi storicamente coinvolti nelle vicende tabarchine, con l'auspicio di un intervento diretto, ove la tutela dovesse continuare a essere disattesa, da parte del governo tunisino presso quello italiano.⁴¹

³⁹ In ogni caso, con l'istituzione delle nuove province sarde, i comuni tabarchini si trovano integrati in quella di Carbonia-Iglesias.

⁴⁰ In base ai rilevamenti di OPPERO 2007, il sardo risulta parlato soltanto dal 12,2% della popolazione, che viene grosso modo a coincidere con quanti comprendono il tabarchino ma non lo parlano: si tratta essenzialmente di persone trasferitesi di recente a Carloforte dal resto della Sardegna. La percentuale d'uso del sardo è la più bassa della regione, e va associata al 52,2% degli intervistati che dichiara di non averne la minima competenza, percentuale più alta dell'intera regione.

⁴¹ Oltre a quelli citati, l'applicazione della legge ha fatto emergere anche il caso di nuclei dialettali che, all'interno di contesti regionali di compatta e diffusa alterità linguistica, non sono formalmente am-

10. Le minoranze diffuse: il “ladino” in Val di Sole/Val di Non, l'albanese in Piemonte

Un'altra categoria rimasta sostanzialmente esclusa da ogni forma di tutela è quella delle minoranze “diffuse”, quelle cioè che,

pur configurando una sicura condizione di alterità, ossia di diversità rispetto alla compagine linguistica circostante, sono disseminate e disperse nel paese senza essere identificabili con un particolare contesto territoriale,

riflettendo

un fenomeno in espansione, tipico di un'epoca contraddistinta da crescenti fenomeni di mobilità che portano nuclei consistenti di popolazione fuori dal loro spazio identitario di origine” (ORIOLES 2007, 328).

Per quanto riguarda questa categoria, l'approvazione della 482 si è anzi rivelata particolarmente dannosa, nel senso che, suscitando appetiti che hanno trovato legittimazione essenzialmente in base al principio di territorialità, ha finito in qualche caso per scavare un solco profondo tra i residenti e i membri delle varie diaspore rimasti esclusi dalla tutela, o addirittura per svuotare di significato iniziative anche importanti a favore dei portatori di un patrimonio linguistico minoritario, residenti al di fuori delle aree di radicamento storico.

Nel 2001 ad es., in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra della provincia di Trento*), l'amministrazione tridentina aveva indetto un referendum volto a censire i soggetti di lingua minoritaria sull'intero territorio provinciale: lo scopo era appunto quello di determinare la consistenza e la dislocazione delle minoranze ladino-dolomitica, mòchena e cimbra anche al di fuori del loro territorio storico di insediamento, nell'eventualità di avviare forme di promozione e tutela del patrimonio linguistico anche al di fuori delle zone d'origine.

Fu proprio la prospettiva di accedere ai benefici della 482 ad indurre circa il 17,54% dei cittadini della Val di Non e il 5,21% di quelli della Val di Sole a di-

messi alle modalità di tutela previste dalla legge, in ragione della loro percezione come varietà non alloglotte: è il caso dei gruppi venetofoni del Friuli (il cui riconoscimento non è previsto neppure a livello regionale) o quello già citato delle varietà sardo-corse della Gallura e del Sassarese (ammesse invece, come il tabarchino, ai benefici di una legge della Regione Sardegna, la 26/1997).

chiararsi “ladini”, provocando “un serio falsamento dei dati reali” che “ha nei fatti oscurato l’effettiva rilevazione dei ladini dolomiti della diaspora”, privando gli istituti culturali delle minoranze (enti funzionali della Provincia) e in generale l’intera popolazione di minoranza linguistica del Trentino, di un supporto prezioso di conoscenza e di comprensione delle realtà linguistico-minoritarie insediate nella Provincia.⁴²

In mancanza di una normativa generale inoltre, l’iniziativa di tutela delle comunità minoritarie “diffuse” è lasciata il più delle volte all’attivismo di associazioni e singoli gruppi, osteggiati magari da quanti, in “madrepatria”, si ritengono portatori unici dell’eredità linguistica tradizionale. Da questo punto di vista un caso interessante è rappresentato dall’associazione *Vatra Arbëresh* (“Focolare albanese”) di Chieri in Provincia di Torino, costituitasi nel maggio del 2000 con lo scopo principale di “riunire gli Arbëreshë del Piemonte ai fini della salvaguardia e approfondimento delle tematiche culturali arbëreshë”.⁴³ Inizialmente, la ricerca di una legittimazione di questo impegno ha implicato il ricorso a toni e argomenti francamente poco credibili, come il tentativo di dimostrare persino un improbabile carattere autoctono dell’albanofonia in Piemonte,⁴⁴ ma successivamente, soprattutto dopo le due delibere con le quali il Comune di Chieri riconosceva esplicitamente (luglio e settembre 2003) l’attività dell’associazione sul territorio, essa ha svolto un ruolo significativo in campo promozionale e non solo, avviando contatti con le minoranze storiche del Piemonte e organizzando tra l’altro, alla fine del 2004, un convegno sulla tutela delle minoranze linguistiche fuori dagli insediamenti originari (VATRA 2004).

Con l’organizzazione del convegno, l’associazione intendeva promuovere la propria richiesta di un’applicazione dell’articolo 3, comma 3 della 482 e l’idea-

⁴² Le informazioni e le citazioni relative alla problematica “neoladina” in provincia di Trento, qui e al paragrafo successivo, si desumono da <<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/normativa/>>, <<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/news/-locali/pagina471.html>> e <.../pagina309.html (consultati il 13.6.2008), e da comunicazioni fornite dal prof. Roland BAUER (*Università di Salisburgo*) e dal dott. Alessandro Pierini (*Servizio per la Promozione delle Minoranze Linguistiche Locali della Provincia Autonoma di Trento*), che qui ringrazio.

⁴³ Le informazioni e le citazioni che seguono in questo paragrafo si desumono dal sito <<http://www.vatrarberesh.it/>> verificato da ultimo il 2.10.2008.

⁴⁴ “Prossimamente, l’Associazione ‘Vatra Arbëresh’ di Chieri, sempre in relazione al tema lingue di minoranza, dimostrerà, come la lingua arbëreshe, che comunemente si pensa come lingua non ‘autoctona’ del Piemonte, è invece idioma che già da epoca preromana è intrinseco del territorio ora chiamato Piemonte” (<http://www.provincia.torino.it/cultura/minoranze/dwd/vatra_arberesh.pdf> verificato da ultimo il 2.10.2008).

le riconoscimento dell'associazione stessa come soggetto implicato nella tutela della minoranza albanofona nel territorio del Comune di Chieri: al di là di ogni valutazione di legittimità di tale richiesta, il carattere desultorio del testo di legge per quanto riguarda le minoranze diffuse è emerso in particolare proprio da tale iniziativa. Se un'interpretazione letterale dell'articolo citato sembra ammettere la possibilità di un riconoscimento formale dell'associazionismo minoritario anche al di fuori degli ambiti territoriali di riferimento,⁴⁵ nel suo intervento l'Assessore alla Cultura della Provincia di Torino, Valter Giuliano, ha espresso dubbi circa la possibilità di recepimento della delibera del Comune di Chieri che riconosce l'associazione "Vatra Arbëreshe" come organismo di coordinamento per Chieri ed il Chierese in quanto territorio circoscritto, poiché esso "potrebbe costituire un precedente per altre rivendicazioni", il che suona però involontariamente contraddittorio se si considera la generosità con la quale la Provincia di Torino ha avallato dichiarazioni alquanto discutibili di minorità linguistica "occitana", franco-provenzale e francofona sul proprio territorio. E non a caso, è stato soprattutto il mancato appoggio della propria istanza da parte dei rappresentanti dell'albanofonia nei territori di antico insediamento a suscitare una risentita (e a tratti colorita) reazione dell'associazione:

È opportuno denunciare in questa sede che, per la problematica dibattuta, riguardante la tutela delle minoranze linguistiche storiche fuori dagli insediamenti originari, negli anni, intorno al tavolo dell'Associazione "Vatra Arbëreshë" di Chieri, si sono avvicendati altri docenti e onorevoli arbëreshë, tra i più qualificati. La diplomazia – che a seconda dei contesti è sinonimo di ipocrisia – mi impedisce di fare i loro nomi, ma – amara realtà – vuole che questi docenti e pseudo-onorevoli arbëreshë, pur conoscendo a menadito l'assenza di alcuna tutela per gli arbëreshë in Piemonte, nessuna iniziativa hanno intrapreso per la soluzione del problema loro posto. [...] Questi personaggi, pur di non dare risposta e non impegnarsi in un ideale, che non sia quello del coltivare il proprio limitato orticello – limitato come il loro modo di vedere – in più occasioni, si sono dati alla macchia sulle falde del Pollino e della Sila. La favola del legame atavico che unisce gli arbëreshë e i cosiddetti *Gjaku joni i shprishur* ("sangue nostro sparso"), diventa dunque quello che in realtà è, solo una favola; in questa favola, rimangono ben reali solo i lupi intenti a divorare quel che rimane della 'carogna' della nostra Arbëria; pochi sono i sognatori (poveretti e digiuni) che ne vegliano le spoglie imputridite. [...] Paradossalmente, nonostante tutti gli sforzi dell'Associazione "Vatra Arbëreshe" di Chieri siano stati sempre tesi al mantenimento del legame con l'ancestrale Arbëria, da quella stessa Arbëria, viene negato il riconoscimento formale che consentirebbe di avere lo Status giuridico capace di dare risposta all'ideale percorso intrapreso, per la comunità degli arbëreshë in Piemonte.

⁴⁵ Tale è stata in sede di convegno la posizione di Mario Bolognari dell'Università di Messina e di Giuseppe Mario Scalia, funzionario del Ministero dell'Interno, secondo il quale tuttavia "trattandosi di associazione di minoranza linguistica distribuita su territorio provinciale e regionale diverso da quello autoctono, il riconoscimento per l'applicazione del comma 3 dell'articolo 3 va effettuato solo in merito alla mera attività culturale".

11. Conflitti normativi: ladino vs. neo-ladino

L'assurdo giuridico che riguarda le comunità tabarchine, correttamente tutelate in base alla legislazione regionale e duramente discriminate in base a quella nazionale, non è l'unico legato alla sovrapposizione della 482 a forme preesistenti di riconoscimento. Per quanto il testo di legge riporti l'affermazione, in certo qual modo contraddittoria, secondo la quale (art. 18, comma 1)

Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano,

da più esempi appare chiaro come la sua approvazione abbia finito per alterare equilibri consolidati, per creare confusione nella percezione di alcune situazioni, per mettere in discussione la sostanza di forme di tutela basate addirittura su accordi internazionali.

Sotto questo aspetto, un esempio vistoso è rappresentato dal panorama della tutela delle comunità ladine: in questo caso infatti l'applicazione della 482 ha sovvertito, attraverso un'estensione considerata indebita dai diretti interessati, il fondamento della tutela dei Ladini come minoranza nazionale, consentendo l'aggregazione sotto il nome "ladino" di comunità che da tale condizione si chiamano esplicitamente fuori. Come è ben noto ai lettori di questa rivista, l'esistenza di una identità "nazionale" ladina basata anche (ma non solo) sulla specificità linguistica è da tempo un fatto riconosciuto a livello istituzionale malgrado il mantenimento di divisioni amministrative che rendono per certi aspetti difficoltosa l'applicazione della tutela e la stessa percezione del territorio e delle genti che in essa si riconoscono. La minoranza nazionale ladina, riconosciuta e tutelata soprattutto in base ad accordi internazionali con l'Austria coincide infatti con l'area ladinofona passata all'Italia nel 1919 insieme all'Alto Adige di lingua tedesca, ma appare oggi amministrativamente frammentata, con le valli Gardena, Badia e Marebbe in provincia di Bolzano, la val di Fassa in provincia di Trento, e Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia in provincia di Belluno.

Al di fuori di quest'area, per la quale i diritti linguistici della popolazione sono sanciti da tempo, esiste poi in Provincia di Belluno⁴⁶ un'area di dialetto ladino-veneto

⁴⁶ Il primo studio critico sull'affermazione di una identità ladina all'esterno del territorio di tradizione tirolese in provincia di Belluno è quello di GOEBL 1997. All'area ladina e peri-ladina della provincia di Belluno

(agordino, cadorino e del Comelico) che, storicamente e culturalmente integrata per secoli nella Repubblica di Venezia, vede i caratteri ladini digradare progressivamente in quelli lombardo-veneti: per le parlate di questo territorio rimane persino controversa la classificazione come varietà effettivamente “ladine”. Il riconoscimento come tali è stato promosso da una serie di amministrazioni locali con l’avallo di quella provinciale (e anche col sostegno quantomeno morale di qualche linguista), interessata a promuovere la specificità linguistica del proprio territorio (“schiacciato” tra gli statuti speciali tridentino, sudtirolese e friulano) allo scopo di conseguire a sua volta il riconoscimento di una maggiore autonomia amministrativa. È evidente tuttavia che il tema della gestione della specificità ladina esula da considerazioni di mero carattere linguistico, per investire considerazioni di natura storica, politica e amministrativa: infatti, mentre i ladini “tirolesi” hanno costantemente ribadito la propria alterità rispetto a un’appartenenza nazionale italiana, i (neo)ladini del Cadore veneto non hanno mai sviluppato relazioni conflittuali con lo stato di appartenenza, nel quale si sentono pienamente integrati.

Il risultato dell’estensione del riconoscimento della “ladinità” linguistica è che allo stato attuale sembrano essere in vigore almeno tre differenti forme di “identità ladina”, quella tirolese ex-austriaca integrata nell’ambito della Provincia di Bolzano (storicamente attratta dall’area culturale tedesca), quella tirolese ex-austriaca ricompresa nel territorio delle province di Trento e Belluno (per motivi amministrativi dotata di minori prerogative di riconoscimento) e infine, quella che si tende oggi a definire “neoladina” in quanto frutto di un “risveglio” etnico-culturale più recente e spesso esclusivamente legato alla volontà di accedere ai benefici della 482. Tutto ciò ha finito per avere ricadute pesanti anche per quanto riguarda la percezione interna ed esterna della ladinità: dal punto di vista numerico ad es., i parlanti ladino sarebbero circa 80.000 se si ammette l’appartenenza a questo gruppo dei dialetti del Cadore, circa 25.000 se si considerano i ladini tirolesi nel loro insieme, 18.736 (censimento 2001) se si fa riferimento alla sola ladinità bolzanina, quella che più di ogni altra gode di prerogative di minoranza nazionale giuridicamente distinta dalle altre realtà. Ma una situazione così complessa vede anche forme diverse di progettualità inerenti alla promozione della cultura locale: ad es., se i Ladini ex-tirolesi hanno sviluppato da tempo iniziative importanti di rivitalizzazione (compresa l’elaborazione di uno standard di riferimento, il *Ladin Dolomitan*), nel Cadore la tutela delle varietà ladine o peri-ladine che dir si voglia muove solo oggi i primi passi.

nei suoi aspetti sociolinguistici e percettivi è dedicato il ricco saggio di RÜHRLINGER 2005, recensito in questa rivista (362–367), dal quale si desumono qui alcune informazioni di carattere generale.

La situazione pone soprattutto problemi di gestione politica della specificità ladina, fino a tempi recenti associata esclusivamente al “tutorato” dell’Austria su aree storicamente legate al Tirolo, e adesso destinata a scindersi in due componenti non omologabili, una facente capo al riconoscimento dei Ladini in quanto vera e propria minoranza nazionale in grado di intrattenere relazioni dinamiche con lo stato di appartenenza, e una facente capo al riconoscimento dei Ladini in quanto minoranza linguistica, i cui esponenti non sono particolarmente interessati a enfatizzare un’eventuale appartenenza nazionale “altra” rispetto a quella italiana. L’assurdo è dato quindi dal fatto che in base alla 482 la rivendicazione di forme di tutela del patrimonio linguistico cadorino, agordino e del Comelico (alla quale sarebbe difficile, in un’ottica ecolinguistica, negare una propria legittimità), per essere riconosciuta ha dovuto passare per forza di cose attraverso l’acquisizione di elementi culturali e atteggiamenti percettivi propri di una identità ladina evidentemente “altra”: la chiusura della legislazione nazionale alla tutela di patrimoni linguistici differenti da quelli elencati al suo interno ha infatti obbligato gli abitanti del Cadore, dell’Agordino e del Comelico ad autocertificare una precaria “ladinità” linguistico-culturale destinata inevitabilmente a risultare non gradita ai loro vicini. Ancora una volta dunque l’adesione strumentale a uno dei glottonimi elencati nella 482 non rappresenta un semplice nominalismo: se nella percezione politica della problematica minoritaria prima e poi nella sua sistemazione in sede legislativa vi fosse stato spazio per una pluralità di situazioni e per una considerazione non gerarchizzata delle appartenenze linguistiche, la storia recente dell’affermazione della specificità “neoladina” sarebbe stata certamente diversa, e i Cadornini avrebbero potuto trovare una soddisfazione alle loro esigenze identitarie, differenti da quelle dei Ladini tirolesi, senza porsi come elementi di disturbo nei confronti di realtà già ampiamente rodiate di vissuto identitario.

Va comunque osservato che se l’estensione arbitraria del concetto di ladinità linguistica è un’ulteriore conseguenza dell’assurdo principio della delega alle amministrazioni dell’autocertificazione linguistica al di sopra di ogni considerazione di ordine scientifico e storico-culturale, si sono anche verificate situazioni nelle quali simili “fughe in avanti” sono state opportunamente bloccate. Significativo in tal senso non è tanto il caso isolato della autocertificazione del dialetto di Cafasse,

per la cui istanza di essere compreso nella minoranza franco-provenzale la Provincia di Torino ha saggiamente richiesto un parere al dipartimento di Scienze del linguaggio dell’Università di Torino che ha così potuto formulare una sorta di “carta d’identità” della lingua locale del comune [...] impedendo che, da parte dell’amministrazione provinciale, venisse avallato un falso (TELMON 2007, 313),

quanto il rifiuto ampiamente motivato, da parte della Provincia Autonoma di Trento, di avallare il carattere ancora una volta presuntamente “ladino” delle parlate di una ventina di centri della Val di Non.

Intorno alla questione del carattere “ladino” o “peri-ladino” delle parlate anauniche (come del resto di quelle della Val di Fiemme e della Val di Sole) esiste un’ampia letteratura scientifica,⁴⁷ ma resta in ogni caso evidente la diversa formulazione della problematica identitaria rispetto all’area di ladinità “storica” rappresentata in Provincia di Trento dai comuni della Val di Fassa: come e più che nel Bellunese, l’estensione del *nomen* ladino avrebbe finito per rendere inestricabile il gioco delle appartenenze etnico-linguistiche all’interno di una ladinità tridentina in parte afferente, per senso di adesione storica e per effettiva affinità linguistica con le altre componenti, alla minoranza “nazionale” ladino-tirolese, in parte (nel caso dell’estensione alla Val di Non) priva di un vissuto storico comune con l’area fassana, con la quale non vige contiguità territoriale e con la quale le concordanze linguistiche risultano assai meno solide di quelle che legano il fassano, in diretta continuità, alla restante area sellana.

Il nominalismo in virtù del quale un dialetto con (eventuali) caratteristiche “ladine” diventerebbe automaticamente, secondo la 482, parte di una “minoranza linguistica storica” ladina non è stato dunque recepito dalla Provincia Autonoma di Trento, che seguendo il filo di un ragionamento radicalmente opposto a quello che ha mosso nelle sue delibere la Provincia di Belluno, ha fatto prevalere il principio della “storicità” dell’affermazione di ladinità da parte delle comunità interessate, che costituisce di per sé un criterio obiettivo ai sensi della legge: in tal modo la Provincia di Trento ha ritenuto di tutelare i reali interessi della comunità ladina storica e ha saputo arginare un’altra imbarazzante dilatazione dell’area “ladina”.

La rivendicazione di “ladinità” dei comuni anaunici ha preso le mosse, dopo l’approvazione della 482, dai risultati del censimento del 2001.⁴⁸ In realtà però

⁴⁷ Negli ultimi anni, contestualmente alla crescita della rivendicazione di ladinità dell’area nonesa le iniziative editoriali sull’argomento si sono moltiplicate anche col sostegno delle istituzioni locali: mi limito a citare in tale contesto i lavori di SANDRI 2003 e di DE BIASI 2005, oggetto di severe recensioni di H. GOEBL su “Mondo Ladino”, 29, 2005, 215–218 e 221–223.

⁴⁸ Cf. qui sopra il paragrafo 10. Che la rivendicazione nonesa tragga essenzialmente i suoi fondamenti dai risultati del censimento del 2001 è risultato evidente quando, l’11 giugno 2008, il Consiglio Provinciale ha approvato su proposta del Presidente della Giunta il disegno di legge n. 289 che introduce *Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali*: esso, oltre a unificare e razionaliz-

il censimento, volto come si è già visto a verificare la consistenza delle minoranze linguistiche presenti nel territorio trentino in base all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra della provincia di Trento*), intendeva rappresentare per l'amministrazione provinciale uno strumento puramente conoscitivo, e non costituiva di per sé fondamento giuridico per alcun istituto di tutela: data per scontata l'area di insediamento storico delle minoranze mòchena, cimbra e ladina, l'estensione della consultazione all'intero territorio provinciale era volta essenzialmente a quantificare la consistenza di una "diaspora" dei gruppi tradizionalmente riconosciuti all'interno di esso. Diventa a questo punto evidente come il ricorso alla dichiarazione linguistica connessa col censimento del 2001 abbia rappresentato, da parte di alcuni soggetti, il tentativo di avvalorare l'esistenza di una minoranza ladina (solandra o anaunica) in aggiunta a quella ladino-dolomitica.⁴⁹

Ma l'estensione della tutela ad aree "ladine" esterne a quelle storicamente accolte sarebbe andata anche a confliggere con quanto previsto dallo Statuto di Autonomia, dalle relative norme di attuazione e dalla Legge Provinciale 4/1999, che delimitano espressamente l'area di lingua "ladina" del Trentino facendola coincidere col territorio dei sette comuni fassani: da qui il rifiuto di un'applicazione acritica della 482 in base al principio dell'autocertificazione da parte dei comuni.

La prudenza dell'Amministrazione Provinciale di Trento nel non avallare l'autocertificazione di ladinità dei comuni della Val di Non rivela una particolare sensibilità per gli equilibri in atto, ma non va scambiata a mio avviso per pura e semplice adesione allo *status quo* precedente alla 482: infatti la valutazione criti-

zare le norme in materia, accorda centralità alla politica linguistica dell'Ente coinvolgendo nella responsabilità di tutela le minoranze stesse e prevedendo strumenti di monitoraggio per valutare le reali condizioni socio-linguistiche delle minoranze e l'impatto delle misure introdotte con la normativa. Contraria al provvedimento si è dichiarata la rappresentante dell'area nonesa, "perché gli articoli 2 e 3 escludono espressamente l'esistenza di altre minoranze linguistiche, mentre il censimento statale del 2001 ha registrato l'esistenza [...] di oltre ottomila ladini nonesi. In base ad una legge nazionale per il riconoscimento di una minoranza linguistica è sufficiente che il 15% di una popolazione dichiarino di appartenervi. E poiché il 20% della popolazione nonesa si è dichiarata ladina la Provincia deve rispettare la legge statale e riconoscere anche l'identità linguistica di questa minoranza locale".

⁴⁹ Sotto l'aspetto conoscitivo e scientifico, peraltro, la dichiarazione di ladinità da parte della popolazione nonesa ha provocato un falsamento dei dati reali e ha nei fatti oscurato l'effettiva rilevazione dei ladini dolomitici della diaspora.

ca delle richieste di accesso ai benefici di legge ha inteso non tanto discriminare le comunità ananiche, quanto tutelare i diritti di quelle ladino-tirolesi, e porre in particolar modo il problema di forme differenziate di tutela dei patrimoni linguistici a seconda del fatto che su di essi si basino o meno altri elementi di carattere identitario, obiettivamente presenti in Val di Fassa ma (quanto meno) poco visibili allo stato attuale in Val di Non. L'episodio mostra dunque in maniera evidente come, anche a livello nazionale, la "zonizzazione" avrebbe potuto e dovuto essere effettuata a priori, chiarendo le regole del gioco, tenendo conto delle normative locali e distinguendo attentamente le situazioni e i contesti, in modo da evitare i casi di ascrizione indebita di un comune a questa o a quella minoranza.

12. La tutela come risorsa: il greco nel Salento, il franco-provenzale in Piemonte

Vari aspetti poco edificanti della gestione politico-amministrativa dei finanziamenti previsti dalla 482 e degli appetiti da essi suscitati sono emersi a più riprese nei paragrafi precedenti, che pure non erano specificamente dedicati a un commento di questo particolare aspetto. Neppure negli esempi che seguono si vuole del resto insistere sui singoli episodi, quanto riflettere sulle modalità con le quali il recepimento delle possibilità offerte dalla "tutela" del patrimonio linguistico sia stato spesso travisato nelle sue intenzioni e opportunisticamente adeguato a esigenze di tutt'altro tipo.

Molto ci sarebbe probabilmente da verificare in questo campo, ad es. per quanto riguarda i criteri di valutazione dei progetti approvati, la ripartizione di fondi all'associazionismo, le modalità di selezione del personale a vario titolo implicato nelle iniziative di "tutela", ma preme essenzialmente, in questa panoramica, presentare attraverso esempi concreti una serie di tipicità legate all'applicazione della legge, e tra queste, per quanto riguarda l'uso improprio di essa, ci limiteremo essenzialmente a due casi che paiono testimoniare da un lato il suo recepimento (anche in buona fede) come risorsa per la promozione di ambiti che sembrano esulare in gran parte, se non completamente, da ogni legame con l'oggetto di tutela, dall'altro l'utilizzo della 482 come "attore" nella "invenzione"⁵⁰ o comunque nell'interpretazione di

⁵⁰ Tendo a rifiutare in casi come questi il concetto di "riscoperta" di una (presunta) identità "etnica" e linguistica, in quanto il termine "riscoperta" pare presupporre un'antica consapevolezza andata smarrita e il recupero, di conseguenza, di un senso di appartenenza e condivisione culturale che verrebbe rivitalizzato dopo un periodo più o meno lungo di eclissi o di crisi. Tale è ad es. il senso che viene attribuito alle "rinascite" che hanno caratterizzato soprattutto nell'Ottocento, in pieno clima romantico, alcune

esigenze identitarie storicamente assenti nelle realtà locali, allo scopo di rendere comunque “reddizia” una risorsa, a prescindere da quelli che sembrano essere gli effettivi bisogni delle comunità.

Sotto il primo aspetto, la situazione attuale del griko salentino è egregiamente documentata da ROMANO/MARRA 2008, ricerca dalla quale emerge un panorama in larga parte prevedibile di obsolescenza e di crisi funzionale dei locali dialetti, bene inquadrato da ROMANO, in particolare, in una prospettiva generale che afferisce alla maggior parte delle “piccole” minoranze italiane.⁵¹ Ma l’inchiesta dei due studiosi rappresenta soprattutto un primo bilancio sulle conseguenze dell’applicazione delle norme di tutela della 482 nell’area ellenofona pugliese: qui, se alcune delle negatività sembrano speculari a quelle prese in esame in altri ambiti (dalle manipolazioni in senso normalizzante del patrimonio linguistico locale all’estensione indebita dell’area grika, dalla “invenzione” di alterità assenti nella

culture minoritarie europee, come quella catalana e quella provenzale, con la riappropriazione da parte di *élites* militanti delle prerogative simboliche di una “identità” culturale originale rispetto alla maggioranza della popolazione dello stato nazionale di appartenenza. La capacità delle *élites* di trasferire a un livello diffuso la percezione e la condivisione di tali prerogative simboliche può portare in una fase successiva all’instaurarsi di relazioni dinamiche tra i centri di potere e la periferia regionale, che spesso si serve della “ritrovata” specificità culturale come strumento di pressione e di rivendicazione politica. Mi pare però che nel caso del “risveglio” etnico degli ultimi anni la consapevolezza di un’alterità culturale e linguistica sia un fatto non solo recente, ma spesso strumentale e in ogni caso rimasto finora limitato alle *élites* militanti, che non hanno ancora saputo o potuto (trattandosi di fenomeni socioculturali di lunga durata) trasferirla alla popolazione interessata. Nel caso di alcune culture minoritarie non parlerei quindi di “riscoperta”, semmai di una loro “scoperta”, o meglio ancora di una “acquisizione” ex novo: senza dimenticare che appartenenza linguistica e appartenenza culturale non vanno affatto di pari passo, e che il semplice fatto di praticare dialetti minoritari non significa condivisione immediata e totale, a livello diffuso, di ciò che si intende correntemente e che viene percepito, come “cultura” minoritaria. A maggior ragione se tale “cultura” è a sua volta il frutto di una costruzione intellettuale elaborata in centri, ambienti e situazioni per molteplici aspetti lontani dalla realtà locale (sociale e territoriale) che viene chiamata a condividerla e a rappresentarla.

⁵¹ Dall’inchiesta “emerge una situazione molto simile a quella dipinta da molti studiosi e spesso rifiutata dai soggetti impegnati nel revival [...] ossia un progressiva perdita della lingua e una minor frequenza d’uso da una generazione all’altra. Coloro che sanno ancora parlare il griko sono sempre i più anziani, la fascia d’età media spesso lo sentiva parlare nella famiglia d’origine [...] ma non lo parla più nella nuova famiglia; le nuove generazioni, se lo conoscono, l’hanno imparato a scuola (con risultati molto scarsi) e in ogni caso non lo parlano. Per quanto riguarda l’aspetto sociale, il griko ha senz’altro guadagnato maggiore prestigio rispetto a una quarantina d’anni fa; in molti lo apprezzano ed esprimono dispiacere per la sua lenta scomparsa e molti lo vorrebbero veder risorgere, ma forse con un atteggiamento intriso di rassegnazione. In ogni caso, c’è molto pessimismo e quanto fatto fino adesso per salvare il griko viene considerato debole e insufficiente. Nel complesso resiste il salentino, che sta assumendo il ruolo che per la generazione più anziana era rappresentato dal griko, tanto che se si esclude tale generazione, non si rileva una importante differenza da quella che è la situazione del resto del Salento” (ROMANO/MARRA 2008, 79).

percezione tradizionale alla gestione politica dei finanziamenti), ad esse sembra aggiungersi in particolare una vera e propria strumentalizzazione della minorità linguistica per scopi che esulano totalmente da una logica di tutela; e se le pur “lo-devoli proposte di intervento” fin qui sviluppate a favore del patrimonio linguistico sembrano ancora fortemente subordinate a una logica che premia “iniziative che riscuotano consenso politico e, in alcuni casi, riconoscimenti del prestigio socio-culturale di una ristretta cerchia di operatori” (ROMANO/MARRA 2008, 46), agli autori del libro sembra che allo stato attuale

la rivendicazione di un presunto passato differente ed esclusivo, non veda altra giustificazione che quella degli interessi economici, ovvero il tentativo di ottenere maggiori finanziamenti, rispetto agli altri paesi salentini, con la scusa della minoranza linguistica, praticando una concorrenza “sporca” (ROMANO/MARRA 2008, 84).

In pratica, in un quadro di sostanziale disinteresse per i destini del patrimonio linguistico che pure è chiamato a legittimarle, sotto l’etichetta “grika” sarebbero state avviate una serie di iniziative di carattere eminentemente promozionale e turistico, legittime quanto si vuole ai fini dello sviluppo economico del territorio, ma poco o nulla legate alla ragione per la quale sono stati ottenuti visibilità e finanziamenti. Non sembra inopportuno porre allora il quesito, in merito ai fondi resi disponibili dall’Unione Europea o dallo Stato a favore della minoranza linguistica, se siano stati legittimamente o meno utilizzati per altri scopi:

forse la prima risposta più istintiva è sì, in quanto il turismo può costituire (e in effetti sta costituendo) la migliore arma contro la crisi economica di zone da sempre depresse. Ma allora, quanto conta il fatto di essere una minoranza linguistica? È giusto tirare in ballo una lingua minacciata di estinzione per scopi di rinascita economica? C’è da chiedersi quanto gli enti locali preposti alla gestione dei fondi (principalmente la provincia, i comuni e l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina) distinguano tra fondi destinati alla salvaguardia della lingua e fondi destinati all’economia in genere (ROMANO/MARRA 2008, 89).

Questo modo di procedere ha comportato oltretutto, secondo l’analisi dei due ricercatori, un travisamento nella rappresentazione della realtà antropologica e culturale locale, reinterpretata alla luce della minorità linguistica quando invece

il motivo per cui è da escludere che la minoranza grika possa rifarsi alla cultura come elemento distintivo è che non esiste una cultura propriamente ed esclusivamente grika. La cultura, le tradizioni, i suoni, la gastronomia, l’architettura, i costumi, l’artigianato presenti nel territorio della Grecia Salentina, non differiscono da quelli del resto del Salento e se lo fanno è solo in lieve misura, come sempre succede fra paesi della stessa area, e per motivi per niente ascrivibili alla grecità [...]. Nonostante questa palese

assenza di una vera identità culturale grika [...] viene spacciato per griko tutto ciò che è salentino, per cui anche griko ma non esclusivo di quest'area (ROMANO/MARRA 2008, 88–89).⁵²

In quest'ottica, anche uno dei mali cronici della 482, ossia la disinvoltura delle ascrizioni alla categoria di minorità linguistica da parte di comuni ad essa estranea, sembra caricarsi di valenze a dir poco sconcertanti:

una critica avanzata da molti studiosi locali riguarda la partecipazione all'Unione⁵³ di comuni come Soletto e Melpignano, paesi in cui molti sostengono che il griko sia ormai scomparso, o addirittura il tentativo di annessione di Melendugno (o Vernole) paesi nei cui territori erano attestati insediamenti di comunità grikofone (ma in cui la scomparsa del griko risale a diverse centinaia di anni fa). L'entrata di Melendugno (o Vernole) ha come unico scopo quello di garantire un'area costiera e un accesso al mare all'Unione, col conseguente impatto economico positivo, dal momento che "all'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi e funzioni alla stessa affidati" (art. 3, comma 3 dello Statuto dell'Unione) [...]. Alla luce di quanto espresso e non espresso nello statuto, non c'è da stupirsi per l'annessione di nessun comune estraneo alla minoranza, in quanto l'importanza nulla della lingua e della cultura grika sono ribaditi anche all'art. 7, che regola l'adesione di ulteriori comuni: non è necessario nessun legame culturale o linguistico con la minoranza grika, ma solo la contiguità territoriale, l'accettazione dello statuto e l'approvazione della maggioranza dei consiglieri dell'Unione (ROMANO/MARRA 2008, 91).

Non è ozioso chiedersi a questo punto cosa resta delle intenzioni di tutela legate all'applicazione della 482: ben poco probabilmente, almeno se si fa riferimento ad attività

in difesa del dialetto griko locale, senza stravolgimenti nel repertorio delle popolazioni, incoraggiando il rilancio delle diverse varietà di griko, assegnando a ciascun codice coinvolto il ruolo che gli spetta (ROMANO/MARRA 2008, 46),

e ciò anche perché

fino a questo momento [...] pare che non sia stato chiamato in causa quasi nessuno studioso accademico, anzi, in genere gli studiosi che si sono occupati del problema sono spesso stati messi da parte di proposito, proprio perché con obiettività hanno quasi tutti avanzato seri dubbi sia riguardo una rinascita del griko, sia riguardo le pratiche finora adottate per

⁵² Va del resto osservato che analoghi fenomeni di interpretazione in senso esclusivo ed "etnicistico" di aspetti culturali in realtà estesi su aree linguistiche più ampie è diffuso anche in altri contesti minoritari: la tipicità della musica "occitana" fatta oggetto negli ultimi tempi di un notevole revival è in gran parte storicamente condivisa dal contiguo ambiente piemontese, senza che sia possibile stabilire priorità o primogeniture di sorta.

⁵³ L'Unione dei Comuni della Grecia Salentina è l'organismo costituitosi ai fini della gestione dell'alterità linguistica del territorio e con altre funzioni di coordinamento tra gli enti locali.

favorirla. In poche parole, le tesi degli studiosi sono “inconvenienti” economicamente, in quanto mettono in dubbio i presupposti stessi dei finanziamenti, come ad es. il fatto che esistano rapporti culturali fra la Grecia e la Grecia, o il fatto che esista realmente una minoranza linguistica a tutti gli effetti, cioè che parla, vive e si sente diversa dalla maggioranza. Per tale motivo sono spesso tenuti fuori da qualsiasi organo che abbia un qualche potere decisionale; soprattutto coloro che non hanno nessun interesse politico (ROMANO/MARRA 2008, 90–91).

Resta intanto il fatto che per la tutela del patrimonio linguistico griko – come per quello di altre minoranze – sono state investite centinaia di migliaia di euro di finanziamenti pubblici (oltre € 658.000 per il solo esercizio finanziario 2001), a fronte dei quali non si ha notizia di particolari successi in tema di rilancio e rivitalizzazione. E suscita in effetti qualche perplessità il fatto che ben 180.000 euro risultino destinati alla voce “il griko nelle radio-TV” e in dettaglio “50.000 euro circa per campagne pubblicitarie, 140.000 circa per progetti non meglio specificati, e 14.000 per un protocollo d’intesa (non è specificato con chi e per cosa)”: al punto che sembra del tutto lecito chiedersi, ad es., “se in questa spesa rientra il notiziario in griko che andava in onda su TeleRama, la cui validità dal punto di vista linguistico è stata spesso criticata”, o se “le campagne pubblicitarie riguardassero argomenti linguistici o altro” (ROMANO/MARRA 2008, 95).

Ci si guardi dal pensare (in un’ottica che nel caso dei fenomeni di malcostume legati alla gestione della 482 ha meno senso che mai) che le distorsioni nate intorno ai finanziamenti per la “tutela” del griko siano da attribuire a un generico retroterra di assistenzialismo e di cattiva amministrazione “meridionale”: abbiamo visto infatti che la maggior parte dei casi presi in esame in questa panoramica riguarda le regioni settentrionali e aree associate magari a stucchevoli retoriche di operosità e onestà: ma cosa c’è di più beceramente “italico” della resurrezione di dialetti germanici in Veneto o dell’invenzione di ascendenze occitaniche in Liguria allo scopo di buscar quattrini? Da questo punto di vista alcune considerazioni valide per il griko possono estendersi facilmente al territorio di dialetto “franco-provenzale” del Piemonte, dove un’interessante ricerca antropologica (PORCELLANA 2007) ha documentato soprattutto il legame che inequivocabilmente intercorre tra l’applicazione della 482 e una gestione “promozionale” del bene-lingua che poco sembra avere a che fare con prospettive concrete di tutela e valorizzazione.

Se in Valle d’Aosta la distinzione tra le “popolazioni parlanti il francese” e il “franco-provenzale”, date le peculiari modalità della pluriglossia e del plurilin-

guismo valdostani, rischia di avere poco senso,⁵⁴ nell'area della provincia di Torino in cui si parlano varietà franco-provenzali⁵⁵ l'affermazione di una "identità franco-provenzale" appare a sua volta come fenomeno in gran parte recente, al punto da fare affermare che è "quanto meno strano che qualcuno possa affermare [...] di 'essere un franco-provenzale' e di 'difendere la cultura franco-provenzale'" (TELMON 2006a, 43). È per questo probabilmente che i fermenti di "rinascita" e le manifestazioni di interesse nei confronti delle parlate risultano qui più che altrove collegati alla gestione dei benefici previsti dalla 482 da parte degli enti locali e dell'associazionismo culturale. La stessa frettolosa elaborazione "a pochi anni dall'approvazione della legge italiana di tutela delle minoranze linguistiche storiche" (PORCELLANA 2007, 8) di una simbologia "nazionalitaria" più o meno direttamente connessa con la valorizzazione del patrimonio linguistico⁵⁶ si lega

⁵⁴ La realtà linguistica che legittima da un punto di vista storico-percettivo – al di là delle implicazioni giuridiche – il regime di coufficialità dello sloveno standard in Venezia Giulia (se non in Friuli) e dello *Hochdeutsch* in Alto Adige, è basata essenzialmente sulla continuità delle tradizioni dialettali dei territori interessati rispetto alle aree d'oltreconfine: esistono infatti, accanto all'uso ufficiale di tali idiomi, una dialettalità slovena e una dialettalità tirolese che costituiscono il presupposto culturale di un diverso sentimento di appartenenza nazionale di queste minoranze rispetto alla maggioranza della popolazione italiana. Una situazione analoga può essere considerata anche quella della Valle d'Aosta, in quanto i dialetti cosiddetti franco-provenzali, come quelli tirolesi e quelli sloveni, vivono storicamente in un rapporto di diglossia col francese, loro lingua tetto tradizionale, e oggi di macrodiglossia rispetto all'italiano e alla lingua coufficiale (cf. BAUER 1999 e ID. in corso di stampa). Tuttavia, la classificazione scientifica delle varietà franco-provenzali come gruppo dialettale autonomo rispetto al contesto della lingua d'oïl (classificazione sulla quale non esiste peraltro unanimità tra gli studiosi) è stata ritenuta sufficiente dal legislatore ad accreditare l'esistenza di una "lingua" a sé stante.

⁵⁵ Tale area è già stata brevemente descritta nel paragrafo 6. Secondo i dati presentati in ALLASINO et al. 2007 all'interno di essa vi è attualmente una conoscenza attiva dei dialetti franco-provenzali da parte del 29,3% della popolazione (contro una conoscenza attiva del piemontese del 59,8%), che raggiunge il 36,7% se ai parlanti si assommano coloro che dichiarano di possedere almeno la conoscenza passiva di una parlata franco-provenzale: si tratta grosso modo di 14.000 parlanti e altri 7–8.000 persone che affermano di comprendere il dialetto, tutte bilingui o plurilingui e distribuite prevalentemente tra le fasce più elevate per età e più basse per livello sociale e di istruzione; inoltre, solo lo 0,6% degli intervistati ha affermato di parlare *esclusivamente* il dialetto, il 19,8% di parlare *prevalentemente* il dialetto, il 43% prevalentemente l'italiano.

⁵⁶ "Nel caso francoprovenzale la rivendicazione identitaria è pacifica, anche se i simboli scelti sono di tipo nazionalistico: la bandiera in cui dovrebbe riconoscersi l'intero 'popolo francoprovenzale' delle valli alpine italiane, la carta geografica che delimita a livello internazionale i confini dell'area linguistica, l'ipotesi di un inno. A questi simboli si affiancano argomenti scientifici (o pseudoscientifici) per dimostrare lo *status* di lingua dell'idioma di minoranza, quali una tradizione letteraria, un comune sistema ortografico, una *koinè* linguistica" (PORCELLANA 2007, 40); sulla "preistoria" della rivendicazione franco-provenzale e sulle questioni nominalistiche connesse cf. anche GOEBL 1979, 29–30. La bandiera in particolare, presentata nel 2006 in occasione dell'"evento di comunicazione Occitan lenga olimpica" ha significativamente ripreso i colori e i simboli dell'associazione *Effepi*, referente dell'amministrazione provinciale per l'area franco-provenzale, e viene oggi "presentata" nei vari co-

all'affermazione strumentale di una "identità" sopralocale sulla quale, come si è visto, i dubbi degli esperti appaiono più che fondati: e se è vero che "L'antropologia [...] studiando le rappresentazioni che l'uomo crea per vivere nel mondo" è chiamata a mettere in evidenza come

i diversi gruppi franco-provenzali, dapprima inconsapevoli di parlare idiomi simili, abbiano lentamente iniziato un processo di presa di coscienza che sembra averli portati oggi a pensarsi come un'etnia transnazionale (PORCELLANA 2007, 8),

pare poi abbastanza evidente che le manifestazioni menzionate a supporto di tale presa di coscienza, non meno delle cifre presentate da ALLASINO et al. 2007 in merito alla condivisione tutt'altro che diffusa di un senso storico di "appartenenza franco-provenzale", lasciano intravedere più una regia eterodiretta rispetto al vissuto effettivo delle comunità,⁵⁷ che non l'effettiva e diffusa partecipazione a un processo di "riappropriazione" o fosse anche di "invenzione" di una identità sopralocale che, nel sostanziale disinteresse della popolazione coinvolta⁵⁸ appare

muni secondo un singolare rituale officiato da rappresentanti provinciali e locali. Sul valore simbolico della bandiera come elemento caratterizzante della minoranza linguistica si vedano le osservazioni di PORCELLANA 2007, 119–139: furiose polemiche ha suscitato in Piemonte la decisione regionale di ammettere l'esposizione delle bandiere minoritarie, da alcuni considerate in realtà meri simboli di militanza politica (cf. ad es. <<http://www.consultaprovenzale.org>>, consultato da ultimo il 2.10.2008), nelle sedi istituzionali delle amministrazioni locali. È interessante osservare che per quanto riguarda l'area neo-ladina della Provincia di Belluno l'appropriazione dei simboli identitari per eccellenza (la bandiera appunto) è stata duramente contestata dai Ladini "storici" (cf. RÜHLINGER 2005).

⁵⁷ In effetti, "la Provincia di Torino [...] ha posto il 'Progetto strategico lingue e culture minoritarie' tra gli obiettivi culturali e politici prioritari. Da quel momento, le possibilità date dall'attuazione della legge e la capillare attività sul territorio degli uffici provinciali hanno innescato un processo decisivo per il moltiplicarsi di iniziative a sostegno dei gruppi di minoranza linguistica, compresi quelli francoprovenzali. Grazie ad un intervento esterno, si è avviato quindi un processo dai risultati incerti che tenta di sovrapporre il campo politico al campo culturale. Il ventaglio di interventi attivabili secondo la legge nazionale implica la partecipazione di nuovi attori che hanno iniziato ad interessarsi al tema delle minoranze linguistiche, tentando di usufruire dei finanziamenti ad essa legati. In pochi anni le iniziative a tutela delle minoranze, prima appannaggio di poche associazioni culturali e delle università, si sono diversificate e, soprattutto, moltiplicate" (PORCELLANA 2007, 9).

⁵⁸ Interessante da questo punto di vista risulta la breve polemica apparsa sul giornale locale di Ciriè, del Canavese e delle Valli di Lanzo "Il Risveglio", in seguito alla pubblicazione di un articolo di Giuliana LONARDI dal titolo significativo, "Francoprovenzale: la passione si è spenta?" (10 luglio 2008, p. 43), contenente l'intervento del consigliere regionale Gianfranco NOVERO, secondo il quale il "risveglio [...] che tanto avrebbe dato lustro non solo all'identità locale, ma al prestigio, al turismo, all'economia [...]" si è esaurito in "tante piccole spinte" favorite dagli enti locali. La risposta di Teresa GENINATTI CHIOLERO (24 luglio 2008, p. 11), "mediatrice culturale impegnata da anni in questo settore" difende "non per ragioni di parte, ma per onestà dei fatti" iniziative che dimostrerebbero "che mai come oggi il francoprovenzale è vivo", lamentando la mancanza di "una forte coscienza identitaria che, sull'esempio della minoranza occitana, sia in grado di uscire dagli aspetti più folclorici ed estemporanei, così da

promosso in primo luogo da chi è chiamato a gestirlo.⁵⁹ Più in generale, il carattere artificioso e strumentale che sembra riguardare oggi le aree di dialetto franco-provenzale (ma ancor di più forse quelle “occitane”) del Piemonte nell’ostentata esibizione di “etnicità”, si è potuto verificare proprio in occasione delle recenti Olimpiadi invernali di Torino, durante le quali

l’associazione occitana *Chambra d’Oc*, grazie ai finanziamenti della Legge 482/99 e al sostegno della Provincia di Torino ha dato vita all’“Evento di comunicazione Occitan Lengua Olimpica”, sul modello di “Catalan Lengua Olimpica” di Barcellona ’92. Oltre a presentare la minoranza occitana e le sue valli, l’iniziativa ha coinvolto quella francoprovenzale [...]. Per presentare e promuovere le valli e la loro cultura è stato predisposto un *kit di gadgets* distribuito ai visitatori, alle delegazioni straniere, agli atleti (PORCELLANA 2007, 122).

La presentazione del patrimonio linguistico delle valli coinvolte, più che un valore culturale aggiunto, è stata così vissuta come una sorta di *optional* inserito nel pacchetto dell’offerta turistica connessa con i giochi. Al contrario, nell’ambito di un episodio significativo di coinvolgimento popolare (comunque lo si voglia commentare), quale la protesta nei confronti della linea TAV che ha riguardato soprattutto alcuni centri dell’area di dialetto franco-provenzale, questa componente identitaria non pare aver avuto alcun peso e una particolare visibilità (cf. PORCELLANA 2007, 31–35). Nelle valli alpine piemontesi dunque la gestione attraverso la 482 di una identità “etnica” e “linguistica” sembra svolgersi oggi come oggi, a dispetto di toni e forme virulentemente nazionalistici ma sostanzialmente innocui, all’insegna di una totale accettazione delle regole del gioco imposte da poteri in grado di servirsene per scopi che poco o nulla hanno a che fare con

recuperare la profonda valenza della nostra storia, così da porsi quale elemento d’orgoglio, un valore aggiunto da spendere anche in altri settori (turistico, economico ecc.)”. Da questo breve scambio si deducono una serie di elementi rivelatori della realtà locale: anzitutto, la percezione della specificità linguistica essenzialmente come risorsa economica e turistica da parte di ambedue gli intervenuti e la dispersione delle risorse connesse, ma anche il tentativo da parte della “mediatrice culturale” di legittimare il proprio ruolo affermando una “vitalità” dei dialetti franco-provenzali che non risiederebbe evidentemente nelle percentuali d’uso ma nella “visibilità” che si ritiene di aver conseguito. Infine, il non peregrino richiamo all’esperienza “occitana”, che per il movimento franco-provenzale rappresenta da sempre una sorta di “modello” e di punto di riferimento.

⁵⁹ Anche qui la ricerca antropologica di PORCELLANA 2007, 44 ha posto tra l’altro in evidenza il “conflitto latente fra gli intellettuali locali, spesso appoggiati dalle strutture amministrative, e l’università, i cui rappresentanti sono a volte percepiti come coloro che utilizzano il territorio come luogo di esperimenti scientifici, inutili allo sviluppo locale. Dall’esperienza sul campo emerge che proprio gli intellettuali locali, soprattutto se investiti di cariche politiche, sono la forza sociale che anima il risveglio culturale del gruppo di minoranza. Essi infatti, grazie ad un certo grado di istruzione e al contatto con ricercatori accademici – che poi spesso ‘ripudiano’ – sono venuti a conoscenza delle elaborazioni scientifiche che riguardano il proprio gruppo e se ne fanno divulgatori con fini propri”.

un'effettiva tutela dei patrimoni linguistici e con l'eventuale promozione dei "diritti linguistici" dei parlanti.

13. Alcune considerazioni finali

Il fallimento della tutela delle minoranze linguistiche attraverso la 482 è allo stato attuale un dato di fatto: gli episodi proposti sono soltanto una selezione di casi a vario titolo vistosi ed "esemplari" che testimoniano come, in seguito soprattutto ai suoi errori di impostazione e ai suoi presupposti obsoleti, la legge non sia risultata idonea a soddisfare l'effettiva domanda di valorizzazione dei patrimoni linguistici afferenti a questa tipologia sociolinguistica, e a dare una risposta agli specifici diritti linguistici delle popolazioni coinvolte. Purtroppo il danno è più profondo rispetto all'impressione per certi aspetti folkloristica che si può dedurre da questa panoramica, e andrebbe quantificato non solo in termini di perdita di risorse (e di tempo!), ma anche delle conseguenze indotte dall'impianto e dall'attuazione di modalità scorrette di tutela, delle aspettative create e disattese, delle rendite di posizione elargite e delle disaffezioni indotte, in una parola nei termini del generale declassamento della tutela delle minoranze linguistiche a fenomeno di cattiva gestione da parte dello Stato e dei suoi organismi periferici.

Malgrado il pessimismo formulato in apertura in merito alla possibilità di modificare la normativa, urge come si è detto avviare un dibattito su questo tema, non tanto e non solo per constatare passivamente l'ulteriore degrado in cui l'oggetto di tutela della legge è caduto dopo la sua approvazione, quanto per ipotizzare correttivi che comportino, se non un radicale rifacimento del testo, almeno una serie di migliorie destinate a inserire la tutela in un quadro più ampio, e ormai improrogabile, di valorizzazione del patrimonio linguistico storico italiano nel suo insieme, con una speciale attenzione per la realtà linguistica che viene quotidianamente ridisegnandosi nel nostro paese: premessa indispensabile quest'ultima, accanto alle norme già esistenti in materia di minoranze nazionali, affinché si possa impostare in maniera finalmente credibile un discorso serio di recupero dei patrimoni linguistici delle minoranze, inseriti nel giusto contesto di un plurilinguismo aggiornato alla realtà italiana contemporanea, senza che il bene-lingua debba subire un destino differente dalle altre componenti del patrimonio storico-culturale del paese rimanendo vittima di soluzioni dilettantesche, di forme improvvisate di gestione, di danneggiamenti anche pesanti indotti da un senso malinteso di "tutela" che si è dimostrato deleterio ai fini di una corretta trasmissione dell'eredità linguistica tramandata, nel suo continuo divenire, dalle generazioni

precedenti. Gli esempi analizzati avranno palesato a molti lettori l'ineluttabilità di alcune linee di indirizzo, che si suggeriscono sommessamente come altrettante piattaforme di discussione tra quegli "addetti ai lavori", i linguisti, che più di chiunque altro sono a mio avviso chiamati ad assumersi responsabilità di critica e di proposta.

Dove la legge va sicuramente modificata è nei presupposti ideologici e nell'impianto di base che si rifà a una concezione totalmente obsoleta del bene-lingua e del concetto stesso di minoranza linguistica; ma più in dettaglio, una revisione pare destinata a coinvolgere alcuni punti nodali delle pratiche attuative, attraverso una formulazione chiara del concetto di "lingua minoritaria" come oggetto di tutela e come bene culturale suscettibile di valorizzazione nel suo complesso e nelle sue specifiche componenti; attraverso la distinzione delle casistiche minoritarie a seconda delle diverse situazioni sociolinguistiche e degli effettivi legami tra il senso di appartenenza linguistica e il disegno complessivo delle "identità" collettive che ne conseguono; mediante un'attenzione prevalente alla realtà concreta delle situazioni minoritarie fatte oggetto di tutela e alle modalità della conservazione della lingua minoritaria nelle sue forme primarie di trasmissione e nelle sue funzioni storiche di strumento di comunicazione e di identificazione collettiva; con una specifica attenzione alla legislazione già esistente, alle normative di carattere internazionale e nazionale relative alle minoranze nazionali e alle normative regionali ove esse determinino situazioni oggettivamente suscettibili di tutela; con una revisione approfondita e un aggiornamento del catalogo delle varietà ammesse a tutela (da sostituire eventualmente con una definizione generale, non chiusa, e il rimando ad appositi e motivati elenchi elaborati sulla base di ricognizioni approfondite); con la revisione delle modalità di "zonizzazione", da realizzare col supporto di tecnici accreditati, e di certificazione dell'esistenza in atto delle condizioni di minorità linguistica, senza ammettere benefici "acquisiti" e rendite di posizione nei casi in cui si accertino situazioni di dolo o di scorretta dichiarazione da parte delle amministrazioni locali e provinciali;⁶⁰ con una forte

⁶⁰ Va del resto constatato che, malgrado la legge attribuisca alle amministrazioni comunali la facoltà di dichiarare l'appartenenza del proprio territorio a un'area di minoranza e alle amministrazioni provinciali la ratifica delle delibere comunali (art. 3) senza implicare un controllo su tutto l'iter, il regolamento attuativo prevede comunque, come si è già visto, che la minoranza linguistica sia "storicamente radicata" sul territorio e che la sua lingua sia "il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica". In caso di delibere di comuni nelle quali si verifichi l'assenza di tali condizioni, è ipotizzabile il reato di falso ideologico, almeno secondo quanto recita una sentenza della *Corte di Cassazione* (sezione V penale; sentenza 21 novembre 2003) secondo la quale "costituisce falsità ideologica anche l'attestazione del pubblico ufficiale che consapevolmente sostenga essere conforme a parametri (anche di carattere non normativo), indiscussi e determinati da una comunità tecnica o scientifica (cc.dd. *leges artis*), un'elabora-

elasticità del criterio del radicamento territoriale per quanto riguarda gli interventi di tutela, contemplando sia la casistica di minorità non territorializzate, sia quella delle minoranze “diffuse” almeno dove sia accertata una volontà precisa di trasmissione della lingua minoritaria; con un’attenzione specifica nella devoluzione dei finanziamenti, da riservare esclusivamente a soggetti accreditati e a iniziative chiaramente ispirate ai principi-guida di tutela opportunamente riformulati, senza la possibilità di storni o di destinazioni differenti da quelle previste dalla legge; con un autentico coinvolgimento nell’azione di tutela di soggetti istituzionali (in primo luogo accademici) accanto alle comunità interessate, attraverso forme che evitino o limitino la presenza di “gestori” non qualificati, e destinando una particolare attenzione alla formazione di personale competente sulle specifiche modalità di tutela, valorizzazione e trasmissione del bene culturale rappresentato dalle lingue minoritarie.

14. Bibliografia

- ALLASINO, Enrico: *Nazioni virtuali. Le politiche per la tutela delle minoranze linguistiche in Piemonte*, in: ALLASINO et al. 2007, op.cit., 127–138.
- ALLASINO, Enrico et al.: *Le lingue del Piemonte*, Torino 2007.
- ALTIMARI, Francesco: *L'albanese in ambito scolastico arbëresh: alcune questioni poste dalla didattica di una lingua minoritaria*, in: CONSANI/DESIDERI 2007, op.cit., 73–84.
- ARNEODO, Frédéric: *La place du provençal et l'influence de la culture provençale, aujourd'hui, sur son aire linguistique en Provence d'Italie*, in: BLANCHET, Philippe/PONS, Paul (eds.), *Les langues et cultures régionales ou minoritaires de l'Arc alpin*, Aix-en-Provence 2003, 23–32.
- BAUER, Roland: *Storia della copertura linguistica della Valle d'Aosta dal 1860 al 2000: un approccio sociolinguistico*, in: “Nouvelles du Centre d'Etudes Francoprovençales”, 39, 1999, 76–96.
- BAUER, Roland: *Su alcune particolarità del diasistema linguistico della Valle d'Aosta*, in: NOTO, Sergio (ed.), *La Valle d'Aosta e l'Europa/La Vallée d'Aoste et l'Europe*, Aosta/Aoste, in corso di stampa.
- BLANCHET, Philippe: *Revisiting the Sociolinguistics of “Occitan”. A Presentation*, in: “International Journal of the Sociology of the Language”, 169, 2004, 3–24.
- CALARESU, Emilia: *Alcune riflessioni sulla LSU (Limba sarda unificada)*, in: ORIOLES 2003a, op.cit., 247–266.
- CANOBBIO, Sabina/TELMON, Tullio: *Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale – ALEPO. Presentazione e guida alla lettura*, Pavone Canavese 2003.

to a carattere tecnico che tali caratteristiche non abbia [...]”. In pratica sarebbero dunque illegali almeno le dichiarazioni di appartenenza linguistica formulate per comuni dei quali sia nota a livello scientifico e per opinione comune l’effettiva appartenenza a un’area dialettale differente da quella dichiarata.

- CERQUIGLINI, Bernard: *Les langues de France*. Textes rassemblés par Michel ALESSIO et Jean SIBILLE, Paris 2003.
- CÒMITI, Jean-Marie: *Les Corses face à leur langue. De la naissance de l'idiome à la reconnaissance de la langue*, Aiacciu 1992.
- CONSANI, Carlo/DESIDERI, Paola (eds.): *Minoranze linguistiche. Prospettive, strumenti, territori*, Roma 2007.
- DALBERA, Jean-Philippe: *Les Îlots liguriens de France*, in: CERQUIGLINI 2003, op.cit., 125–136.
- DAPIT, Roberto: *Il resiano di fronte allo sloveno standard*, in: ORIOLES/TOSO 2005, op.cit., 431–447.
- DE BIASI, Ilaria: *Grammatica noneso-ladina*, Trento 2005.
- DE MAURO, Tullio: *Premessa*, in: ORIOLES, Vincenzo/TOSO, Fiorenzo (eds.), *Insularità linguistica e culturale. Il caso dei Tabarchini di Sardegna*, Recco 2001, 11–14.
- DERHEMI, Eda: *The Endangered Arbresh Language and the Importance of Standardised Writing for Its Survival. The Case of Piana degli Albanesi, Sicily*, in: “International Journal on Multicultural Societies”, 4/2, 2002, 248–269.
- DERHEMI, Eda: *Features of Dysfunctional Attribution in the Arbresh of Piana degli Albanesi*, in: “International Journal of the Sociology of Language”, 178, 2006, 31–53.
- DESIDERI, Paola: *Il romanés, ovvero la lingua come patria: riflessioni glottodidattiche*, in: CONSANI/DESIDERI 2007, op.cit., 218–234.
- FORNER, Werner: *Cenni sul brigasco e sul bilinguismo*, in: “Le stagioni di Triora”, 15/2, 2007, 10–11.
- GIACOMARRA, Mario: *Comunità galloitaliche di Sicilia. Dinamiche territoriali e dimensioni socioculturali*, in: ORIOLES/TOSO 2005, op.cit., 463–480.
- GOEBL, Hans: *Glottonymie, Glottotomie und Schizoglossie. Drei sprachpolitisch bedeutsame Begriffe*, in: “Ladinia”, III, 1979, 7–38.
- GOEBL, Hans: *Der Neoladinitätsdiskurs in der Provinz Belluno*, in: “Ladinia”, XXI, 1997, 5–57.
- GOEBL, Hans: *Sprachpolitik: auch für und mit Geister- bzw. Traumsprachen?*, in: “Sociolinguistica”, XVI, 2002, 49–63.
- GRASSI, Corrado: *Parlà du Kyé: un'isola linguistica provenzale nelle Valli Monregalesi*, in: “Studi Linguistici Salentini”, 2, 1969, 128–138.
- GUSMANI, Roberto: *I perché di una posizione critica*, in: ORIOLES 2003a, op.cit., 115–122.
- LUPINU, Giovanni: *Lingue, culture e identità in Sardegna: a proposito di una recente indagine sociolinguistica*, in: Atti dell'VIII Convegno della Società Italiana di Linguistica Teorica e Applicata [Malta 2008], in corso di stampa.
- MARCELLESI, Jean-Baptiste: *La définition des langues en domaine roman; les enseignements à tirer de la situation corse*, in: BOUVIER, Jean-Claude (ed.), *Actes du XVIIème Congrès de Linguistique et Philologie Romanes. Vol. 5: Sociolinguistique des langues romanes*, Aix-en-Provence/Marseille 1984, 307–314.
- MARRA, Antonietta: *Politiche linguistiche e piccole comunità minoritarie, tra sociolinguistica e glottodidattica*, in: CONSANI/DESIDERI 2007, op.cit., 161–185.
- MAXIA, Mauro: *Verso una nuova consapevolezza sulla collocazione del sassarese e gallurese tra sardo e corso*, in: ORIOLES/TOSO 2005, op.cit., 517–539.
- NARDIN, Laurino Giovanni: *Due o tre cose che vi dico sul friulano*, in: “Il Belli”, 1/2, 1999, 9–19.

- OPPO, Anna: *Le lingue dei sardi. Una ricerca sociolinguistica*, Cagliari 2007.
- ORIOLES, Vincenzo (ed.): *La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche. Problemi, applicazioni, prospettive*, Udine 2003a.
- ORIOLES, Vincenzo: *Le minoranze linguistiche. Profili sociolinguistici e quadro dei documenti di tutela*, Roma 2003b.
- ORIOLES, Vincenzo: *Per una ridefinizione dell'alterità linguistica. Lo statuto delle eteroglossie interne*, in: ORIOLES/TOSO 2005, op.cit., 407–423.
- ORIOLES, Vincenzo: *Modelli di tutela a confronto: promuovere la ricerca e la formazione o assecondare la deriva burocratica?*, in: CONSANI/DESIDERI 2007, op.cit., 327–335.
- ORIOLES, Vincenzo/TOSO, Fiorenzo (eds.): *Le eteroglossie interne. Aspetti e problemi*. Numero tematico di “Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata”, n.s., 34/3, 2005.
- PERTA, Carmela: *Language Decline and Death in Three Arbëresh Communities in Italy. A Sociolinguistic Study*, Alessandria 2004.
- PLA-LANG, Luisa: *Occitano in Piemonte: riscoperta di un'identità culturale e linguistica?*, Frankfurt a.M. 2008.
- PORCELLANA, Valentina: *In nome della lingua. Antropologia di una minoranza*, Roma 2007.
- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA: *Limba Sarda Comuna. Norme linguistiche di riferimento a carattere sperimentale per la lingua scritta dell'Amministrazione Regionale*, Cagliari 2006.
- RENZI, Lorenzo: *Uno o più drammi linguistici. Le “lingue tagliate” di Sergio Salvi e altre questioni di sociolinguistica*, in: “Nuova Corrente”, 67, 1975, 330–345.
- ROMANO, Antonio/MARRA, Piersaverio: *Il griko nel terzo millennio: “speculazioni” su una lingua in agonia*, Parabita 2008.
- RÜHRLINGER, Brigitte: *Il movimento “neo” ladino in provincia di Belluno. Aspetti soggettivi di un'identità linguistica e culturale*, Colle Santa Lucia 2005.
- SALVI, Sergio: *Le lingue tagliate. Storia delle minoranze linguistiche in Italia*, Milano 1975.
- SANDRI, Ivana: *Tratti ladini nella parlata della Val di Non*, Mori 2003.
- SGROI, Salvatore Claudio: *I galloitalici minoranze linguistiche? Identità e impenetrabilità delle varietà galloitaliche in Sicilia*, in: TROVATO, Salvatore C. (ed.), *Progetto Galloitalici. Saggi e materiali I*, Catania 1989, 25–71.
- SITZIA, Paola: *Le comunità tabarchine della Sardegna meridionale: un'indagine sociolinguistica*, Cagliari 1998.
- TELMON, Tullio: *Aspetti sociolinguistici delle eteroglossie in Italia*, in: SERIANNI, Luca/TRIFONE, Pietro (eds.), *Storia della lingua italiana. Vol. 3: Le altre lingue*, Torino 1994, 923–950.
- TELMON, Tullio: *La sociolinguistica e le leggi di tutela delle minoranze linguistiche*, in: “Lingue e idiomi d'Italia”, 1, 2006a, 38–47.
- TELMON, Tullio: *Occitano, provenzale: nominalismi?*, in: “La France latine. Revue d'études d'oc”, n.s. 143, 2006b, 23–37.
- TELMON, Tullio: *L'impatto della legge di tutela delle minoranze linguistiche storiche sulle istituzioni: le positività e le negatività*, in: CONSANI/DESIDERI 2007, op.cit., 310–326.
- TOSO, Fiorenzo: *Il tabarchino. Strutture, evoluzione storica, aspetti sociolinguistici*, in: CARLI, Augusto (ed.), *Il bilinguismo tra conservazione e minaccia. Esempi e presupposti per interventi di politica linguistica e di educazione bilingue*, Milano 2004, 21–232.

- TOSO, Fiorenzo: *La legge 482 e gli scenari recenti della “politica linguistica” in Italia*, in: “Rivista Italiana di Linguistica e Dialettologia”, 6, 2006, 41–64.
- TOSO, Fiorenzo: *Le minoranze linguistiche in Italia*, Bologna 2008.
- TOSO, Fiorenzo: *Il brigasco e l’olivettese tra classificazione linguistica e manipolazioni politico-amministrative*, in: “Intemelion. Cultura e territorio”, 14, 2008, in corso di stampa a.
- TOSO, Fiorenzo: *L’occitanizzazione delle Alpi Liguri e il caso del brigasco: un episodio di glottofagia*, in: “Quem tu probe meministi”. Studi e interventi in memoria di Gianrenzo P. CLIVIO [Torino, 15–16 febbraio 2008]. Atti del Convegno di Studi, in corso di stampa b.
- TROVATO, Salvatore C.: *Le parlate galloitaliche della Sicilia. Testimonianze e documenti della loro diversità*, in: ORIOLES/TOSO 2005, op.cit., 553–571.
- VATRA = ASSOCIAZIONE CULTURALE VATRA ARBÈRESHE: *Atti del Convegno “Tutela delle minoranze linguistiche fuori dagli insediamenti originari”*, Chieri 2004.
- WRIGHT, Sue: *Il diritto a utilizzare la propria lingua: alcune riflessioni su teoria e pratica*, in: CONSANI/DESIDERI 2007, op.cit., 32–47.

Ressumé

La sconanza dles mendranzes linguistiche storiches tla Talia ti vegn surandeda aldidancuei a la aplicazion dla L.N. 482/1999 che pò gnì metuda en discusscion: chest provediment, che ova descedé bele tl prum che al fova gnù fora deplù critiches anter i studiosc, s’ha desmostré daldut nia assé per fé pié via na politica de sconanza drete y per la revitalisazion de patrimoni linguistics tradizional; si presuposà y sia formulazion à cherié emplù ciomò n grum de desfunzion y deplù fenomens che pò gnì tratés, liés a interpretazion nia dretes o imparziales dl conzet enstes de “sconanza”: perchel é l bilanz atif de chisc agn d’aplicazion dret megher sce al vegn confronté con i trueps dagn fac da la aplicazion dla 482, tant che al someia che an posse rejoné propi de n dret “faliment” dles politiches de sconanza linguistica tla Talia. L articul analiseia n valgugn momenc rappresentatifs de chest burt cheder, da la esclujon dai benefizes dla lege de comunités entieres de mendranza che essa da gnì sconedes, a la adoranza nia dagnora ortodossa dles ressurses a desposizion, da les malentendes gnudes su tres la estenjion raionala nia drete de n valgunes mendranzes, ai risà liés ai prozesc de normalisazion che scluj ite, tl inom de na burocratisazion peigra dla adoranza de sconanza, deplù varietés de mendranza che n’ha per tradizion degun standard. I esempi che vegn da deplù realtés raionales (da la Ladinia a la Sardegna, da la Grecia Salentina a la Slavia Veneta, da les valedes ligures-piemontaises a les isoles albanofones) descriv n cheder critich che à descedé les perplessités motivedes dedes dant da la bibliografia y da la sitografia plu nueves, adoredes ben dal autur per scrive n dret “liber blanc” sun la crisa di patrimoni linguistics de mendranza tla Talia, cotant plu sota y complicheda de chel che an mines normalmenter.